Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 30 luglio 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 208 DEL 30 LUGLIO 1984:

AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

(3761)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 208 DEL 30 LUGLIO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50:

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 7 % - 1973/1991 » sorteggiate il 10 luglio 1984.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % - 1968/1986 » sorteggiate il 10 luglio 1984.

IN.AL.CA. - Industria alimentare carni, società per azioni, in Castelvetro di Modena: Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1984.

Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1984.

Pierrel, società per azioni (per conto della incorporata Cortex Chemical S.p.a.), in Napoli: Estrazione di obbligazioni « 7 % - 1967/1987 ».

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni « Città di Roma 6 % - 1969 » sorteggiate il 20 luglio 1984.

Franchi, società per azioni, in Bergamo: Obbligazioni sorteggiate il 16 luglio 1984.

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni.

C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari: Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1984.

Libertà finanziaria immobiliare, società per azioni, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1984.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI 10% - 1975/1985 » sorteggiate il 17 luglio 1984.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51:

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 16 luglio 1984.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 16 luglio 1984.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 luglio 1984, n. **390.**

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Umberto Terracini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Umberto Terracini.

Alla conseguente spesa, valutata in lire 15 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LEGGE 21 luglio 1984, n. **391.**

Integrazione all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età ».

Art. 2.

All'onere annuo derivante dalla presente legge, valutato in lire 800 milioni, si provvede con le ordinarie dotazioni del capitolo 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e con quelle del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Errata-corrige alla legge 21 luglio 1984, n. 362, riguardante modifica delle aliquote d'imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonché istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali. (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 202 del 24 luglio 1984).

Nel primo comma dell'art. 1 della legge citata in epigrafe dove è scritto: « ... sono *state* stabilite ... », leggasi: « ... sono stabilite ... ».

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo (Benevento), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Ed invero le sedute del 29 febbraio e del 5 marzo 1984 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Essendo, intanto, scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 8 del 22 marzo 1984, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il sindaco e la giunta municipale a convocare entro cinque giorni dalla ricezione dell'atto di diffida il consiglio comunale per l'approvazione del bilancio entro dieci giorni, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nelle sedute del 12 e 14 aprile 1984, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con atto n. 134 de 21 aprile 1984, nominava un commissario *ad acta* che, in data 17 maggio 1984, approvava il bilancio di previsione per l'esercizi finanziario 1984.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arnaldo Pirone

Roma, addì 12 luglio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arnaldo Pirone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1984

PERTINI

SCALFARO

(3944)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Crispiano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Crispiano (Taranto) si è dimostrato incapace di provvedere al fondamentale adempimento della approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo, intanto, scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la sezione di Taranto del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, con provvedimento n. 1334 in data 29 marzo 1984 comunicato a tutti i consiglieri, convoca quel civico consesso per i giorni 12 e 14 aprile 1984 per provvedere al suddetto adempimento entro un termine massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della prima convocazione, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La seduta del 12 aprile 1984 risultava infruttuosa, e nella successiva seduta dell'11 maggio 1984 il consiglio comunale bocciava il bilancio di previsione 1984 con 10 voti contrari e 9 favorevoli.

Conseguentemente, la sezione di controllo, con provvedimento n. 2075 del 22 maggio u.s., nominava un commissario *ad acta* che, in data 1° giugno 1984 deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha proposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crispiano (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lucio De Carlo.

Roma, addì 12 luglio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Crispiano (Taranto) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crispiano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lucio De Carlo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1984

PERTINI

SCALFARO

(3943)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 giugno 1984.

Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975 di approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1981, di aggiornamento delle suddette norme;

Ritenuto che in forza dell'art. 3, primo comma, della citata legge n. 64/1974 le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche possono essere aggiornate ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze;

Considerato che occorre aggiornare alcune parti della normativa tecnica emanata nel 1975, nelle more della revisione completa della stessa normativa, in particolare per quanto attiene le costruzioni murarie;

Visto il voto n. 20 del 23 febbraio 1984, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere a che le predette norme tecniche siano modificate ed integrate secondo il testo riportato in allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le allegate norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, ad integrale sostituzione di quelle di cui ai precedenti decreti 3 marzo 1975 e 3 giugno 1981.

Art. 2.

In via transitoria, per sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, possono ancora applicarsi le norme di cui ai decreti 3 marzo 1975 e 3 giugno 1981.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

NORME TECNICHE
PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

A. DISPOSIZIONI GENERALI

A.1. *Oggetto delle norme Classificazione delle zone sismiche.*

Le presenti norme tecniche disciplinano tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ferma restando l'applicazione delle norme di cui all'art. 1 della legge stessa.

Il grado di sismicità delle diverse zone da assumere per la determinazione delle azioni sismiche, e di quant'altro specificato nelle presenti norme tecniche, risulta dall'apposito decreto interministeriale.

Per tutte le costruzioni di cui all'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, valgono i criteri generali di progettazione riportati nella sezione *B*. Per gli edifici e per le opere di sostegno dei terreni valgono le disposizioni particolari riportate rispettivamente nelle sezioni *C* e *D*.

A.2. *Terreni di fondazione e relative prescrizioni generali.*

I fattori influenzanti il comportamento delle fondazioni dovranno essere individuati e valutati in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti ed in particolare dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici 6 novembre 1967, n. 3797, e che si intende integralmente richiamata.

In particolare per le costruzioni su pendii devono essere eseguite le opportune indagini convenientemente estese al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti alla valutazione delle condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

Dovranno inoltre essere eseguite indagini specifiche per tener conto in modo adeguato alle esigenze costruttive nella eventualità che possano verificarsi nel sottosuolo dell'opera od in zone ad essa adiacenti fenomeni di liquefazione.

I risultati di tali accertamenti dovranno essere illustrati nella relazione sulle fondazioni di cui al quarto comma dello art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

B. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

B.1. *Disposizioni preliminari.*

Le sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche orizzontali o verticali devono essere valutate convenzionalmente mediante una analisi statica ovvero mediante una analisi dinamica, seguendo i criteri generali contenuti nella presente sezione *B*.

Si potranno, in alternativa, eseguire analisi più approfondite fondate su un'opportuna e motivata scelta di un «terremoto di progetto» e su procedimenti di calcolo basati su ipotesi e su risultati sperimentali chiaramente comprovati.

B.2. *Direzione delle componenti orizzontali delle accelerazioni del terreno durante il sisma.*

Si assumerà che il moto del terreno possa avvenire non contemporaneamente, in due qualsiasi direzioni orizzontali ortogonali prefissate dal progettista.

B.3. *Masse strutturali.*

Le masse delle strutture sottoposte al moto impresso dal sisma sono quelle del peso proprio e dei sovraccarichi permanenti nonché di un'aliquota dei sovraccarichi accidentali.

Per i casi non contemplati nelle sezioni *C* e *D*, i sovraccarichi accidentali devono considerarsi presenti, in occasione del sisma, per un'aliquota del valore massimo ad essi assegnato nel calcolo statico di esercizio da valutare attraverso considerazioni statistiche.

Per i serbatoi, i contenitori, e le costruzioni o elementi di costruzione ad essi assimilabili, il peso del contenuto deve essere considerato totalmente presente.

B.4. *Coefficiente di risposta e di protezione sismica.*

B.4.1. *Coefficiente di risposta.*

Si assume come coefficiente di risposta R della struttura una funzione del periodo fondamentale T_o della stessa, per oscillazioni nella direzione considerata:

per $T_o > 0,8$ secondi $R = 0,862/T_o^{2/3}$
per $T_o \leq 0,8$ secondi $R = 1,0$

Se il periodo T_o non viene determinato si assumerà $R = 1,0$.

B.4.2. *Coefficiente di protezione sismica.*

Per le opere la cui resistenza al sisma sia di importanza primaria per le necessità della protezione civile, per il coefficiente di protezione sismica si assume $I = 1,4$.

Per le opere che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, si assume $I = 1,2$.

Per le opere che non rientrano nelle categorie precedenti, si assume $I = 1,0$.

Il coefficiente di protezione sismica sarà applicato sia alle azioni orizzontali che a quelle verticali.

B.5. *Analisi statica.*

Gli effetti sismici possono essere valutati mediante analisi statica delle strutture soggette a:

a) un sistema di forze orizzontali parallele alle direzioni ipotizzate per il sisma; la risultante di tali forze viene valutata con l'espressione:

$$F_h = C \cdot R \cdot I \cdot W$$

essendo:

$C = \dfrac{S - 2}{100}$ il coefficiente di intensità sismica;

S = il grado di sismicità ($S \geq 2$);
R = il coefficiente di risposta relativo alla direzione considerata;
I = il coefficiente di protezione sismica;
W = il peso complessivo delle masse strutturali.

Qualora la costruzione non rientri nei casi contemplati nelle sezioni *C* e *D*, la forza complessiva F_h deve considerarsi distribuita sulla struttura proporzionalmente alle singole masse presenti;

b) un sistema di forze verticali, distribuite sulla struttura proporzionalmente alle masse presenti, la cui risultante sarà:

$$F_v = m \cdot C \cdot W$$

nella quale è, in genere $m = 2$, salvo quanto precisato nelle norme tecniche proprie di opere particolari.

Indicando con α_h e η_h rispettivamente le sollecitazioni (momento flettente, forza assiale, forza di taglio e momento torcente) e gli spostamenti prodotti dal sisma di forze orizzontali, e con α_v e η_v le sollecitazioni e gli spostamenti prodotti dal sisma di forze verticali la singola componente di sollecitazione α e la singola componente di spostamento η risultano:

$$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2} \qquad \eta = \sqrt{\eta_h^2 + \eta_v^2} \qquad (1)$$

L'analisi statica degli effetti sismici si può adottare per le costruzioni la cui struttura portante abbia uno schema statico semplice nei riguardi del suo comportamento sotto l'azione sismica, e che non presenti elementi spingenti o di luce notevole.

B.6. *Analisi dinamica.*

Gli effetti sismici possono essere valutati mediante una analisi dinamica della struttura considerata in campo elastico lineare. Questa può essere eseguita con il metodo dell'analisi modale adottando per lo spettro di risposta, in termini di accelerazione, l'espressione

$$a/g = C \cdot I \cdot R$$

dove:

a è l'accelerazione spettrale;
g è l'accelerazione di gravità;
I è il coefficiente di protezione sismica;
R è la funzione del periodo di vibrazione definito così come al punto B.4. per le accelerazioni orizzontali, mentre è $R = 1$ per le accelerazioni verticali.

L'analisi modale deve tenere conto almeno dei primi tre modi di vibrazione. Se la struttura presenta gruppi di modi indipendenti, il numero di modi considerati deve essere adeguatamente aumentato di conseguenza.

Per ciascuna eccitazione (orizzontale oppure verticale), indicando con α_i e η_i rispettivamente le sollecitazioni e gli spostamenti relativi al modo iesimo, le sollecitazioni e gli spostamenti complessivi si calcolano con le espressioni:

$$\alpha = \sqrt{\Sigma\, \alpha_i^2} \qquad \eta = \sqrt{\Sigma\, \eta_i^2}$$

La sovrapposizione degli effetti dovuti alle diverse eccitazioni si esegue con le (1)

B.7. *Verifiche.*

Tutte le costruzioni in zone dichiarate sismiche, oltre ad essere verificate secondo le prescrizioni contenute nelle norme vigenti per le zone non sismiche, devono soddisfare le verifiche sismiche, che consistono nel controllo delle tensioni secondo il metodo delle tensioni ammissibili e, se necessario, dell'entità degli spostamenti. Tali verifiche si devono eseguire secondo quanto indicato nei successivi punti *B.8.*, *B.9.*, *B.10.*

B.8. *Tensioni.*

Siano α le sollecitazioni dovute al sisma ed α_p quelle dovute alle altre azioni agenti contemporaneamente, escluso il vento.

Le tensioni dovute alle sollecitazioni $\alpha_p \pm \alpha$ devono rimanere entro i limiti prescritti dalle norme vigenti per i materiali impiegati, facendo riferimento, quando siano previste in dette norme, a condizioni di carico eccezionale.

B.9. *Spostamenti.*

Le deformazioni di una struttura soggetta alle azioni del sisma più gravoso cui essa deve resistere, sono in realtà notevolmente superiori a quelle elastiche corrispondenti alle sollecitazioni $\alpha_p \pm \alpha$ che derivano dal calcolo convenzionale statico o dinamico sopra prescritto, cosicché la struttura esce, in generale, dal campo elastico lineare.

Quando non si eseguano analisi più accurate, basate su un'opportuna e motivata scelta di un « terremoto di progetto » e sul comportamento non lineare della struttura, la previsione degli spostamenti può essere fatta convenzionalmente nel modo seguente. Siano η gli spostamenti elastici dovuti al sisma, valutati come indicato al punto *B.5.* oppure al punto *B.6.*; siano η_p gli spostamenti elastici dovuti alle altre azioni, escluso il vento.

Gli spostamenti reali η_r si definiscono:

$$\eta_r = \eta_p \pm \varnothing\, \eta$$

dove $\varnothing = 6$ se gli η sono calcolati come in *B.5.* mentre $\varnothing = 4$ se gli η sono calcolati con analisi dinamica.

Gli spostamenti così valutati non devono compromettere il mantenimento delle connessioni né dare luogo a martellamenti fra strutture indipendenti adiacenti.

Qualora una connessione sia affidata all'attrito, essa dovrà essere oggetto di particolari controlli da studiare caso per caso, onde verificare che eventuali scorrimenti non producano effetti dannosi.

B.10. *Fondazioni.*

Il piano di posa delle fondazioni deve essere spinto in profondità in modo da non ricadere in zone ove risultino apprezzabili le variazioni stagionali del contenuto naturale d'acqua.

La fondazione studiata, in relazione alle caratteristiche dei terreni e del manufatto, deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

a) le strutture di fondazione devono essere collegate tra loro da un reticolo di travi; tali collegamenti devono essere proporzionati in modo che siano in grado di sopportare una forza assiale di trazione o di compressione pari ad un decimo del maggiore dei carichi verticali presenti alle due estremità del collegamento stesso. E' consentito omettere tali collegamenti purché la struttura sovrastante venga verificata per uno spostamento relativo dei punti tra i quali viene omesso il collegamento.

Una valutazione di minimo per tale spostamento relativo, valida per terreni che presentino caratteristiche geotecniche uniformi, è data dalla relazione:

$$\Delta\, l = \frac{L}{1000}$$

dove:

L è la distanza tra i punti in esame

$\Delta\, l$ è lo spostamento, con minimo di 2 cm

b) nelle fondazioni su pali questi devono avere un'armatura calcolata per la relativa componente sismica orizzontale ed estesa a tutta la lunghezza ed efficacemente collegata a quella della struttura sovrastante.

I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione vanno eseguiti con i metodi e i procedimenti della geotecnica, tenendo conto della sollecitazione $\alpha_p \pm \alpha$ che la struttura trasmette alle fondazioni.

C. Edifici

C.1. *Sistemi costruttivi.*

Gli edifici possono essere costruiti con:

a) struttura in muratura;

b) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;

c) struttura a pannelli portanti, intendendosi per tale quella realizzata in tutto o in parte con pannelli aventi funzione portante, prefabbricati o costruiti in opera. I pannelli possono essere costituiti da conglomerato cementizio armato o parzialmente armato, o da muratura armata;

d) struttura in legname.

C.2. *Altezza massima dei nuovi edifici.*

Per ogni fronte esterna l'altezza dei nuovi edifici rappresentata dalla massima differenza di livello fra quello del piano di copertura più elevato ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano stradale o del marciapiede nelle immediate vicinanze degli edifici stessi, non può superare nelle strade e nei terreni in piano i limiti riportati dalla tabella 1.

Nel caso di copertura a tetto detta altezza va misurata dalla quota d'imposta della falda e, per falde con imposte a quote diverse, dalla quota d'imposta della più alta.

TABELLA 1

Tipo di struttura	Altezza massima		
	$S = 6$	$S = 9$	$S = 12$
Muratura	16,00 m	11,00 m	7,50 m
Intelaiatura		nessuna limitazione	
Pannelli portanti .	32,00 m	25,00 m	15,00 m
Legname	10,00 m	7,00 m	7,00 m

Sono esclusi dal computo delle altezze gli eventuali torrini delle scale e degli ascensori.

Nel caso che gli edifici abbiano un piano cantinato o seminterrato, la differenza di livello (misurata sulla stessa verticale) tra il piano più elevato di copertura (o la quota di imposta delle falde) e quello di estradosso delle strutture di fondazione, può eccedere di non più di 4 metri i limiti stabiliti nella precedente tabella 1.

Nelle strade o nei terreni in pendìo le altezze massime di cui alla precedente tabella possono essere incrementate di 1,50 m purché la media generale delle altezze di tutte le fronti rientri nei limiti stabiliti nella tabella stessa.

Per le costruzioni in legname è ammessa la realizzazione di uno zoccolo in muratura e malta cementizia o in calcestruzzo semplice o armato la cui altezza non potrà però superare i 4 metri. In tal caso i limiti di cui alla precedente tabella 1 vanno riferiti alla sola parte in legname.

C.3. *Limitazione delle altezze in funzione della larghezza stradale.*

Quando un edificio, con più di due piani in elevazione e/o di altezza massima superiore a m 7,00 misurata con i criteri di cui al precedente punto C.2., con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati nel precedente punto C.2. e fatte salve le eventuali maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, la minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada, non deve essere inferiore a dieci metri nelle zone con grado di sismicità S = 12 e S = 9; l'altezza massima dell'edificio misurata come indicato nel precedente punto C.2., per ciascun fronte dell'edificio stesso, non deve essere superiore al doppio della suddetta minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada.

Nelle zone a basse sismicità (S = 6) di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, tale distanza dovrà rispettare solo le limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici.

Agli effetti del presente punto deve intendersi:

a) per contorno dell'edificio la proiezione in pianta del fronte dell'edificio stesso, escluse le sporgenze di cornici e balconi aperti;

b) per strada l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale;

c) per ciglio la linea di limite della sede stradale o dello spazio di cui al punto b);

d) per sede stradale la superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi.

Negli edifici in angolo su strade di diversa larghezza è consentito, nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, un'altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga.

E' consentito per le zone con grado di sismicità S = 9, su strade di larghezza inferiore ai metri dieci, costruire edifici di tre piani in elevazione e comunque di altezza massima m 10,00 purché con le prescrizioni relative al S = 12.

C.4. *Distanza fra gli edifici.*

C.4.1. *Intervalli d'isolamento.*

La larghezza degli intervalli d'isolamento, cioè la distanza minima fra i muri frontali di due edifici, è quella prescritta dai regolamenti comunali purché detti intervalli siano chiusi alla pubblica circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.

In caso contrario sono da considerarsi, agli effetti del precedente punto C.3., quali strade.

C.4.2. *Edifici contigui.*

Due edifici non possono essere costruiti a contatto, a meno che essi non costituiscano un unico organismo statico realizzando la completa solidarietà strutturale.

Nel caso in cui due edifici contigui formino organismi distaccati, essi dovranno essere forniti di giunto tecnico di dimensione non minore di:

$$d\ (h) = \frac{h}{100}$$

ove $d\ (h)$ è la distanza fra due punti affacciati, posti alla quota h a partire dal piano di spiccato delle strutture in elevazione.

Analogo dimensionamento deve adottarsi in corrispondenza dei giunti di dilatazione degli edifici.

C.5. *Edifici in muratura.*

Fino a quando non saranno emanate le norme di cui allo art. 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con i conseguenti adeguamenti delle prescrizioni per zone sismiche, gli edifici in muratura devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) le strutture costituenti i vari orizzontamenti, comprese le coperture di ogni tipo, non devono essere spingenti;

b) le murature devono essere solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando di inserirvi canne fumarie o vuoti di qualsiasi genere;

c) in corrispondenza dei solai di piano e della copertura, sia essa a tetto o a terrazza, si devono disporre sulle murature cordoli in cemento armato di larghezza pari a quella della muratura sottostante e di altezza minima pari almeno alla metà della larghezza. L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da almeno quattro tondi di diametro non inferiore a 16 mm; le legature trasversali (staffe) devono essere costituite di tondi di diametro non inferiore a 6 mm poste a distanza non superiore a 25 centimetri.

Per assicurare il comportamento a catena dei cordoli suddetti, deve essere assicurata la continuità dell'armatura ed il suo ancoraggio alle estremità;

d) le aperture praticate nei muri maestri devono essere delimitate da zone di muratura di dimensioni pari ad almeno la metà della larghezza del vano stesso; due aperture contigue devono essere separate da una zona di muratura di larghezza almeno pari a quella del vano più largo;

e) ciascun muro maestro deve essere intersecato da altri muri maestri trasversali, ad esso ben ammorsati, ad interasse non superiore a 7 m;

f) la muratura portante deve essere realizzata con mattoni o blocchi squadrati, gli uni e gli altri pieni rispondenti alle prescrizioni di cui all'allegato I con impiego di malta cementizia. E' ammesso per gli edifici con non più di 2 piani fuori terra l'uso di muratura di pietrame listata (interasse delle listature $\leq 1{,}5$ m) con impiego di malta cementizia;

g) negli edifici con un massimo di tre piani fuori terra o negli ultimi tre piani più alti è ammesso l'uso di muratura con mattoni o blocchi squadrati semipieni rispondenti alle prescrizioni di cui all'allegato I;

h) le murature devono avere all'ultimo piano lo spessore minimo d_o, al netto dell'intonaco, riportato nella tabella 2; detto spessore sarà aumentato di una testa oppure di 15 cm ogni piano sottostante e di 20 cm in fondazione per le zone classificate sismiche con $S = 9$ e $S = 12$.

Per le zone classificate sismiche con $S = 9$ e per edifici con un massimo di tre piani completamente fuori terra può essere omesso il primo aumento di spessore.

Nelle zone a bassa sismicità ($S = 6$) fermo restando lo spessore minimo d_o dell'ultimo piano riportato nella tabella 2, detto spessore sarà aumentato di una testa oppure di 15 cm ogni due piani sottostanti e di cm 20 in fondazione.

TABELLA 2

Tipo di muratura	d_o		
	$S = 6$	$S = 9$	$S = 12$
Mattoni o blocchi pieni . .	2 teste $\geq$ 24 cm	2 teste $\geq$ 24 cm	3 teste $\geq$ 36 cm
Mattoni o blocchi semipieni	30 cm	30 cm	40 cm
Pietrame	40 cm	40 cm	50 cm

i) la distanza massima fra lo spiccato dalle fondazioni e l'intradosso del primo solaio (o fra due solai successivi) non può superare i 7 metri;

l) al di sopra dei vani di porte e finestre devono essere disposti architravi in cemento armato o in acciaio efficacemente ammorsati nella muratura;

m) sono ammessi solai in cemento armato e laterizi o in acciaio efficacemente collegati ai cordoli. Le travi metalliche e i travetti prefabbricati devono essere prolungati nel cordolo per una lunghezza non inferiore alla metà della larghezza del cordolo stesso. Le travi metalliche devono essere inoltre munite di appositi ancoraggi;

n) le fondazioni possono essere realizzate con muratura ordinaria, purché sul piano di spiccato venga disposto un cordolo di calcestruzzo armato, le cui dimensioni ed armatura devono essere conformi a quanto prescritto al precedente punto *c*);

o) nel piano interrato o seminterrato è ammesso realizzare i muri in calcestruzzo armato o non con spessore pari a quello del piano sovrastante.

C.6. *Edifici con strutture intelaiate.*

C.6.0. *Simbologia.*

D, B = massime dimensioni della pianta dell'edificio, con $D \geq B$, nelle direzioni, ortogonali fra loro, delle azioni sismiche orizzontali

G_i = somma del peso proprio del piano iesimo dell'edificio e del sovraccarico permanente su di esso gravante

Q_i = massimo sovraccarico accidentale al piano iesimo previsto nel calcolo statico di esercizio

s = coefficiente di riduzione del sovraccarico

$W_i = G_i + s\,Q_i$ = « peso » da considerare per la valutazione delle azioni sismiche

N = numero dei piani dell'edificio

$W = \sum_{i=1}^{N} W_i$ = « peso » totale dell'edificio

$F_i = KW_i$ forza sismica

K = coefficiente sismico

$C = \dfrac{S-2}{100}$ = coefficiente di intensità sismica

S = grado di sismicità

R = coefficiente di risposta

ε = coefficiente di fondazione

β = coefficiente di struttura

γ_i = coefficiente di distribuzione delle azioni sismiche.

C.6.1. *Analisi statica.*

L'analisi statica consiste nello schematizzare le azioni sismiche attraverso forze statiche proporzionali ai pesi W_i innanzi definiti: il coefficiente di proporzionalità (coefficiente sismico) si indicherà con il simbolo K e si distingueranno nel seguito un coefficiente per le azioni sismiche orizzontali K_h ed un coefficiente per le azioni sismiche verticali K_v.

C.6.1.1. *Azioni orizzontali.*

Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali. Le forze alle diverse quote devono essere applicate in corrispondenza dei baricentri dei « pesi » i quali generalmente possono essere riportati alle quote dei solai.

La forza orizzontale F_i alla generica quota, secondo una prefissata direzione, si ottiene dalla relazione:

$$F_i = K_{hi} \cdot W_i$$

essendo:

$$K_{hi} = C \cdot R \cdot \varepsilon \cdot \beta \cdot \gamma_i \cdot I$$

e,

$$W_i = G_i + s\,Q_i$$

I valori del coefficiente s sono riportati nella tabella 3 in funzione della destinazione dell'opera.

Qualora i locali di uno stesso piano siano adibiti a funzioni diverse, se ne dovrà tener conto applicando ai sovraccarichi accidentali del piano valori di s differenziati.

TABELLA 3

Locale	Coefficiente s
Locali d'abitazione, uffici, coperture, balconi	0,33
Locali pubblici suscettibili di affollamento (negozi, ristoranti, caffè, banche, aule scolastiche, caserme, ospedali, ecc.)	0,50
Locali pubblici suscettibili di grande affollamento (sale per spettacoli, chiese, tribune, ecc.), archivi, magazzini, biblioteche, contenitori, scale, ecc.	1,00

I valori dei parametri che intervengono nella definizione del coefficiente sismico K_{hi} sono specificati in appresso.

Coefficiente di protezione sismica I. Per le opere la cui resistenza al sisma sia di importanza primaria per le necessità della protezione civile, per il coefficiente di protezione sismica si assume $I = 1{,}4$.

Per le opere che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, si assume $I = 1{,}2$.

Per le opere che non rientrano nelle categorie precedenti, si assume $I = 1{,}0$.

Il coefficiente di protezione sismica sarà applicato sia alle azioni orizzontali che a quelle verticali.

Coefficiente di fondazione ε. Si assume di regola $\varepsilon = 1$.

Per fondazioni dirette e indirette che riportino il carico su terreni particolarmente compressibili il coefficiente sarà incrementato fino a raggiungere, nei casi di più elevata compressibilità, il valore 1,3.

Coefficiente di risposta R. Come indicato al punto B.4., il coefficiente di risposta R dipende dal periodo fondamentale di vibrazione T_o relativamente alla direzione considerata. Si deve porre:

per $T_o > 0{,}8$ secondi $R = 0{,}862/T_o^{2/3}$

per $T_o \leq 0{,}8$ secondi $R = 1{,}0$

Il periodo T_o da utilizzarsi per la valutazione di R deve calcolarsi con riferimento alla sola struttura resistente attraverso adeguate analisi dinamiche che tengano conto della struttura nel suo complesso. Nel caso in cui tale valutazione non venga eseguita si dovrà assumere $R = 1$.

Per le costruzioni dotate di un periodo proprio $T_o > 1{,}4$ secondi deve comunque essere eseguita un'analisi dinamica secondo quanto precisato nel punto C.6.2.

Allo scopo di controllare se il periodo fondamentale di vibrazione T_o superi o meno il limite innanzi indicato, per le strutture intelaiate può essere impiegata la formula:

$$T_o = 0{,}1 \frac{H}{\sqrt{B}} \quad [H \text{ e } B \text{ in metri; } T_o \text{ in secondi}]$$

Coefficiente di distribuzione γ_i. Dipende dal piano in esame e si assume per esso la relazione:

$$\gamma_i = h_i \frac{\sum_{j=1}^{N} W_j}{\sum_{j=1}^{N} W_j h_j}$$

essendo h_i la quota del piano iesimo rispetto allo spiccato delle fondazioni.

Quando sull'edificio insistono opere complementari quali torri, antenne, serbatoi, ecc., il loro peso ai fini del calcolo di γ_i può essere considerato conglobato a quello dell'impalcato sul quale esse gravano.

Per la verifica dell'edificio, inoltre, dovrà considerarsi il momento di trasporto fra il baricentro delle dette opere complementari e l'impalcato su cui insistono.

Il calcolo locale delle sollecitazioni nelle opere complementari di cui sopra deve essere peraltro effettuato considerando un coefficiente K_h uguale a quello del piano su cui gravano.

Coefficiente di struttura β. Si assume di regola pari ad 1; nel caso in cui nella struttura dell'edificio vi siano telai ed elementi irrigidenti verticali ai quali ultimi approssimativamente si affida il 100 % delle azioni orizzontali, si assumerà:

$$\beta = 1{,}2$$

C.6.1.2. *Ripartizione delle forze orizzontali.*

La ripartizione delle forze orizzontali fra le diverse strutture dell'edificio deve essere effettuata a ciascun livello in proporzione alle rispettive rigidezze.

Nel caso di eccentricità fra il baricentro delle rigidezze e quello delle masse si dovrà considerare l'effetto delle coppie torcenti. Quando il rapporto fra i lati D/B è maggiore di 2,5, anche in assenza di eccentricità, dovrà considerarsi al piano iesimo una coppia torcente provocata dalle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti non minore di:

$$M_{ti\ min} = \lambda D \sum_{j=i}^{N} F_j$$

essendo i valori λ riportati nella tabella 4.

TABELLA 4

$2{,}5 < D/B < 3{,}5$	$\lambda = 0{,}03 + 0{,}02\ (D/B - 2{,}5)$
$3{,}5 < D/B$	$\lambda = 0{,}05$

La ripartizione delle forze sismiche di piano tra gli elementi verticali resistenti può in generale essere eseguita facendo la ipotesi che i solai siano infinitamente rigidi nei confronti di azioni ad essi complanari.

Qualora l'impalcato non possieda la ipotizzata rigidezza nei riguardi di forze complanari, se ne terrà conto nel calcolo, ovvero essa potrà essere conferita mediante irrigidimenti (controventature) opportunamente dimensionati.

C.6.1.3. *Azioni verticali.*

Le azioni sismiche verticali non vengono di norma considerate, ad esclusione dei seguenti casi:

a) membrature orizzontali con luci superiori a 20 m;

b) strutture di tipo spingente;

c) sbalzi.

Nei casi di cui ai punti *a)* e *b)* le strutture devono calcolarsi prevedendo un coefficiente sismico verticale K_v pari a $\pm$ 0,2.

Per gli sbalzi si deve considerare un coefficiente sismico verticale $K_v = \pm 0{,}4$.

C.6.2. *Analisi dinamica.*

Per strutture dotate di periodo proprio $T_o > 1{,}4$ secondi deve essere eseguita l'analisi dinamica con le modalità prescritte in B.6. adottando come spettro di risposta, in termini di accelerazione orizzontale, l'espressione

$$a/g = C \cdot R \cdot \varepsilon \cdot \beta \cdot I$$

Il calcolo delle azioni sismiche verticali nei casi indicati al punto C.6.1.3. non richiede di norma un'analisi dinamica e possono quindi applicarsi i coefficienti convenzionali ivi indicati.

C.6.3. *Verifiche.*

Le sollecitazioni α provocate dal sisma si devono combinare con quelle α_p provocate dalle altre azioni esterne secondo la relazione

$$\alpha_p \pm \alpha$$

Qualora si siano calcolate le sollecitazioni α_v provocate dalle azioni sismiche verticali la determinazione delle sollecitazioni complessivamente provocate dal sisma si dovrà eseguire mediante la relazione

$$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$$

indicando con α_h le sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche orizzontali.

Per quanto concerne la verifica delle tensioni vale quanto prescritto nei punti B.7. e B.8.

Non si richiede invece il calcolo delle deformazioni e degli spostamenti ad essi conseguenti a meno che la loro valutazione non sia essenziale per controllare il funzionamento di particolari dispositivi di vincolo e di collegamento. In tale caso, indicando con η_t tali spostamenti, si ha:

$$\eta_t = \eta_p \pm \varnothing \sqrt{\eta_h^2 + \eta_v^2}$$

con:

$\varnothing = 6$ se è stata svolta l'analisi statica;

$\varnothing = 4$ se è stata svolta l'analisi dinamica.

C.6.4. *Fondazioni.*

Valgono per le fondazioni le prescrizioni riportate nei punti A.2. e B.10.

C.6.5. *Elementi divisori e pannelli esterni.*

I pannelli di muratura che costituiscono divisori interni, se hanno altezza superiore a 4 m e sviluppano una superficie superiore a 20 m², devono essere collegati alla struttura superiore e inferiore mediante nervature verticali, disposte ad interasse non superiore a 3 metri.

Analogo collegamento è prescritto per i pannelli di muratura esterni sia quando abbiano altezza superiore a 3,5 m sia quando sviluppano una superficie superiore a 15 metri quadrati.

Le eventuali aperture in detti pannelli, in edifici da realizzare in zone con grado di sismicità S > 9, devono essere delimitate da una intelaiatura della quale alcuni elementi devono essere prolungati fino a collegarsi con la struttura portante.

Per i pannelli di tamponatura esterna prefabbricati di qualsiasi dimensione, si devono prevedere gli accorgimenti necessari per evitare che essi possano staccarsi totalmente dalla struttura che li sostiene.

C.7. *Edifici con struttura a pannelli portanti.*

C.7.1. I sistemi costruttivi di cui alla lettera *c*) del precedente punto C.1. devono essere realizzati in osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

C.7.2. L'analisi sismica viene di norma eseguita con le modalità prescritte per gli edifici con struttura intelaiata.

Le azioni orizzontali devono essere valutate e distribuite come indicato al punto C.6.1.1. assegnando al coefficiente di struttura il valore $\beta = 1,4$ ed al coefficiente di risposta il valore $R = 1$. Lo schema strutturale dell'edificio deve contenere pareti di irrigidimento secondo due direzioni orizzontali ortogonali.

C.8. *Edifici con strutture in legname.*

Le costole montanti e le altre parti costituenti l'organismo statico degli edifici in legname devono essere di un sol pezzo o così saldamente collegate e rafforzate nelle giunture da rendere trascurabile l'indebolimento prodotto dalla giunzione.

C.9. *Riparazioni degli edifici in muratura.*

C.9.1. *Fondazioni.*

Prima di procedere alle riparazioni delle strutture in elevazione deve essere accertato lo stato di consistenza delle fondazioni in relazione alla natura del terreno e conseguentemente si deve provvedere all'esecuzione delle necessarie opere di consolidamento.

C.9.2. *Archi e volte.*

Gli archi e le volte dei fabbricati, siti negli orizzontamenti fuori terra, devono essere muniti di cinture, chiavi o tiranti, posti convenientemente in tensione, atti ad assorbire integralmente le spinte alle loro imposte, a meno che le murature di sostegno abbiano spessori sufficienti ad accogliere le spinte senza che vengano generati sforzi di trazione.

Le eventuali lesioni degli archi e delle volte potranno essere risarcite mediante adeguate cuciture ovvero con iniezioni cementizie o di soluzioni di materie sintetiche od altro materiale o sistema idoneo.

Qualora le lesioni siano macroscopiche, o le murature si presentino inconsistenti, gli archi e le volte dovranno essere demoliti. Ove lo richiedano esigenze funzionali od estetiche, ovvero il ripristino di condizioni di equilibrio di insieme, potranno essere ricostruiti sempre con il criterio di realizzare sistemi spingenti chiusi in se stessi; qualora non sussistano le dette esigenze, le strutture spingenti vanno sostituite con elementi strutturali non spingenti.

C.9.3. *Murature.*

Le murature che non presentino gravi sintomi di instabilità, quali strapiombi od estese lesioni, possono essere riparate mediante opportuna ripresa con murature di mattoni e malta cementizia, getti di conglomerato cementizio ed anche con lo eventuale inserimento di elementi metallici o in cemento armato.

I legamenti, oltre che con catene in acciaio, potranno effettuarsi anche con cavi posti in leggera pre-tensione e comunque non superiore al 50% della tensione ammissibile d'esercizio.

In entrambi i casi dovrà essere posta all'atto esecutivo la massima cura e diligenza per conseguire una idonea ripartizione sulle murature delle pressioni di contatto delle strutture di ancoraggio.

C.9.4. *Cordoli.*

Qualora le murature portanti siano prive di cordoli armati in corrispondenza degli orizzontamenti, questi dovranno essere realizzati con altezze non inferiori allo spessore del solaio.

I cordoli potranno essere eseguiti — se necessario — a tratti sovrapponendo le armature ed eventualmente con predisposizione di un tubo centrale per l'inserimento di tiranti o cavi di pre-compressione.

Qualora le murature presentino consistenza e buona fattura i cordoli potranno non essere estesi a tutto lo spessore delle murature ovvero sostituiti con iniezioni di pasta cementizia o miscele sintetiche.

C.9.5. *Solai.*

Qualora i solai siano avvallati o comunque deteriorati, essi devono essere sostituiti con solai in acciaio o cemento armato efficacemente incassati ed ancorati alle estremità nei cordoli o travi di perimetro.

Potranno usarsi solai in legno ove sia richiesto da particolari esigenze architettoniche.

Nel caso si impieghino travetti prefabbricati in cemento armato ordinario o precompresso si dovrà disporre un'apposita armatura di collegamento dei travetti alle strutture perimetrali (travi o cordoli), in modo da costituire un efficace ancoraggio sia agli effetti della trasmissione del momento negativo, sia della forza di taglio.

Qualora si usino laterizi, questi devono essere a blocco unico tra i travetti ed essere efficacemente ancorati ad essi ed alla sovrastante soletta.

C.9.6. *Sbalzi.*

Delle strutture aggettanti, quali balconi, cornicioni, scale, ecc., deve essere controllata l'efficienza statica. Sono da sostituire tutte le strutture portanti a sbalzo formate da materiali fragili quali ad esempio le mensole in pietra, a meno che la funzione statica non sia assolta da altre strutture.

C.9.7. *Scale.*

Le scale in muratura a sbalzo devono essere di regola sostituite da scale in cemento armato o in acciaio. Possono tuttavia essere conservate soltanto se prive di lesioni, e dopo averne verificata l'efficienza a mezzo di prove di carico statico e dinamico. Quando necessità ambientali-architettoniche richiedano la conservazione di scale a sbalzo staticamente non sicure, potranno adottarsi, previo accurato studio, rinforzi con adeguate strutture metalliche o cementizie.

C.9.8. *Coperture.*

I tetti devono essere resi non spingenti.

C.9.9. *Dissesti.*

Qualora i fabbricati manifestino segni di dissesto palesemente dovuti a cedimenti differenziali delle fondazioni, ovvero le murature siano danneggiate e scarsamente consistenti nella zona di basamento del fabbricato, si provvederà a risarcire le lesioni e, ove possibile, ad iniettarle. Inoltre si potranno eseguire, al di sotto della quota del piano marciapiede, pareti sottili cementizie armate in modo da costituire strutture scatolari di contenimento, eventualmente rinforzate da cavi. Tali pareti, di preferenza, verranno eseguite da ambo i lati delle murature e collegate fra loro.

D. OPERE DI SOSTEGNO DEI TERRENI

Nella progettazione e nella costruzione dei muri di sostegno dei terreni in zone sismiche deve tenersi anche conto della influenza delle azioni sismiche agenti soltanto in direzione orizzontale.

Se non si eseguono calcolazioni approfondite in merito all'influenza che le azioni sismiche esercitano sulle spinte dei terrapieni, potranno adottarsi i criteri di calcolo che seguono.

Oltre la spinta statica F (calcolata per i valori di i e di β), devono, pertanto, considerarsi le seguenti ulteriori due forze:

1) un incremento di spinta ΔF pari alla differenza fra la spinta F_s esercitata dal terreno retrostante in condizioni sismiche e quella statica F

$$\Delta F = F_s - F$$

in cui

$$F_s = A\, F'$$

ove

$$A = \frac{\cos^2 (\beta + \vartheta)}{\cos^2 \beta \cos \vartheta}$$

$\vartheta = \operatorname{arctg} C$

C = coefficiente d'intesità sismica

F' = spinta calcolata per $i' = i + \vartheta$

$\beta' = \beta + \vartheta$

β = angolo formato dall'intradosso del muro con la verticale (positivo per intradosso inclinato verso l'esterno)

i = angolo formato dalla superficie esterna del terreno con l'orizzontale (positivo verso l'alto)

Tale incremento di spinta deve essere applicato ad una distanza dalla base del muro pari a 2/3 dell'altezza del muro stesso;

2) una forza d'inerzia orizzontale

$$F_i = C \cdot W$$

ove:

C = coefficiente d'intensità sismica

W = peso proprio del muro

Tale forza d'inerzia va applicata nel baricentro dei pesi. Le verifiche di cui detto innanzi potranno omettersi per muri di sostegno con altezza inferiore ai 3 metri.

ALLEGATO I

1. *Tipologie e percentuali di foratura dei mattoni e blocchi.*

1.1. *Definizioni.*

Mattoni e blocchi. — Sono denominati mattoni gli elementi per murature di laterizio o di altro materiale idoneo avente generalmente forma parallelepipeda; gli elementi di grande formato (volume maggiore di 5.500 cm^3 circa) sono anche denominati blocchi.

Foratura. — Gli elementi per muratura possono essere dotati: di incavi di limitata profondità su una o due facce opposte; di fori passanti da una faccia e quella opposta; di fori profondi non passanti.

Agli effetti delle presenti norme si indica con:

A = area lorda della faccia delimitata dal suo perimetro

f = area media della sezione normale di un foro

F = area complessiva dei fori passanti e profondi non passanti

La percentuale di foratura è espressa dalla:

$$\varphi = 100 \frac{F}{A}$$

1.2. *Mattoni o blocchi pieni.*

Si considerano pieni i mattoni o blocchi che abbiano incavi di limitata profondità destinati ad essere riempiti dal letto di malta, nonché gli elementi con fori passanti e profondi non passanti la cui foratura rientri nei limiti seguenti:

$$\varphi \leq 15\,\% \qquad f \leq 0{,}03\,A$$

1.3. *Mattoni e blocchi semipieni.*

Si considerano semipieni gli elementi per murature per i quali risulti

$$15\,\% < \varphi \leq 45\,\% \qquad f \leq 4{,}5\ cm^2$$

La distanza minima tra un foro ed il perimetro esterno deve essere — per elementi lisci da paramento — di almeno 1,5 cm e per elementi rigati, al netto della rigatura, di almeno 1,2 cm.

I fori dovranno essere distribuiti pressocché uniformemente sulla faccia del pezzo.

Quando A sia maggiore di 300 cm^2, l'elemento può essere dotato di un foro di presa di maggiori dimensioni fino ad un massimo di 35 cm^2, da computare nella percentuale complessiva della foratura, avente lo scopo di agevolare la presa manuale; per A maggiore di 580 cm^2, i fori di presa possono essere due con area di ogni foro non maggiore di 35 cm^2 e da computare nella percentuale complessiva della foratura.

2. *Resistenze.*

Gli elementi per murature dovranno avere le seguenti resistenze medie a rottura per compressione riferita alla superficie totale lorda, e valutata su almeno 30 elementi

a) elementi pieni:

$$R \geq 10\ N/mm^2\ (100\ Kg/cm^2)$$

b) elementi semipieni:

in direzione dei carichi verticali:

$$R_1 \geq 8\ N/mm^2\ (80\ Kg/cm^2)$$

in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano della muratura:

$$R_2 \geq 2\ N/mm^2\ (20\ Kg/cm^2)$$

I valori di R_1 e R_2 dovranno essere entrambi rispettati.

3. *Accettazione.*

Per l'accettazione all'impiego di elementi semipieni per murature, ogni produttore dovrà eseguire ogni sei mesi presso un laboratorio ufficiale di cui all'art. 20 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, prove a rottura per compressione nelle due direzioni ciascuna su trenta elementi singoli.

Tale certificazione va sottoposta al direttore dei lavori per l'accettazione della fornitura.

Il direttore dei lavori potrà eseguire altre eventuali prove per la determinazione della media; in tal caso si opererà su almeno dieci elementi.

(3381)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 luglio 1984.

Concessione del premio e del premio complementare per la nascita dei vitelli in applicazione del regolamento (CEE) n. *1064/84 del Consiglio del 16 aprile 1984.*

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 464/75 del 27 febbraio 1975 che istituisce dei regimi di premi a favore dei produttori di bovini;

Visti i regolamenti (CEE) 620/76 del 19 marzo 1976, 871/77 del 26 aprile 1977, 997/78 del 12 maggio 1978, 1276/79 del 25 giugno 1979, 1667/80 del 27 giugno 1980, 1120/81 del 28 aprile 1981, 1201/82 del 18 maggio 1982 e 1215/83 del 17 maggio 1983, relativi al proseguimento della concessione di un premio alla nascita dei vitelli rispettivamente per le campagne 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83 e 1983-84;

Visto il regolamento (CEE) n. 1064/84 del Consiglio del 16 maggio 1984, relativo alla concessione, per la campagna 1984/85, di un premio, e di un premio nazionale complementare per la nascita dei vitelli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1354/84 della commissione del 16 maggio 1984, che stabilisce le modalità di applicazione durante la campagna 1984/85 dei premi alla nascita dei vitelli;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, relativa a: « Interventi a sostegno dell'agricoltura », ed in particolare l'art. 17 che autorizza il pagamento del premio complementare nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1984 che, in applicazione della normativa succitata, nell'ambito dei suddetti regimi di premi, stabilisce la concessione a favore dei produttori italiani del premio e del premio complementare alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1984-85;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'AIMA i compiti di organismi di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 144 ed in particolare l'art. 9, primo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte della AIMA delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità europea;

Ritenuta la necessità di provvedere all'applicazione delle citate disposizioni comunitarie e nazionali per la corresponsione ai produttori italiani dei suddetti premi alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1984/85, e di avvalersi, per l'espletamento del servizio, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o di altri uffici o istituzioni cui le regioni o provincie autonome abbiano inteso affidare le funzioni di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1984;

Considerata la necessità di procedere in via d'urgenza all'adozione delle suddette determinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la corresponsione del premio e del premio nazionale complementare alla nascita dei vitelli di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1064/84 del 16 aprile 1984, per la campagna di commercializzazione 1984/85, che ha inizio il 2 aprile 1984 e termina il 31 marzo 1985, salvo proroga, successivamente alla conclusione della precedente campagna di cui al regolamento (CEE) n. 1215/83 del 17 maggio 1983, si applicano le condizioni e le modalità stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

Il premio comunitario e il premio complementare nazionale sono corrisposti al detentore di ogni vitello nato vivo dal 2 aprile 1984 ed ancora in vita al sesto mese dalla nascita, sulla base di un'unica domanda di premi da presentarsi da parte dell'allevatore proprietario della vacca genitrice agli I.P.A. o altri uffici o enti, competenti per territorio, cui siano stati affidati nello ambito dell'organizzazione regionale, i compiti di istruttoria e liquidazione dei premi di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1064/84.

La concessione dei premi è subordinata alla identificazione del vitello, mediante l'apposizione di fascetta auricolare o altro mezzo equivalente o mediante il recepimento di altro contrassegno ufficiale già esistente, nonché all'accertamento della permanenza in vita del vitello stesso al sesto mese di età, da parte dei competenti uffici.

L'operazione di identificazione avverrà in occasione del sopralluogo effettuato per constatare la permanenza in vita del vitello al sesto mese. In tale sede, sarà verificato il sussistere di elementi che assicurino inequivocabilmente che il vitello sia nato in azienda (numero di vacche, razza di appartenenza, ecc.).

La domanda di premi redatta sugli appositi moduli, deve essere presentata entro sessanta giorni dalla nascita del vitello. Per i vitelli nati vivi nel periodo tra il 2 aprile 1984 e la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente D.P.A., il termine di sessanta giorni decorre da quest'ultima data.

Nella domanda di premi devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'allevatore nonché il luogo in cui è situata la stalla dove è nato ed è alloggiato il vitello. Nella domanda di premi, l'allevatore dovrà inoltre assumere l'impegno ad allevare il vitello fino al sesto mese di vita.

Art. 3.

L'importo totale dei premi è di 32 ECU di cui 13 ECU a carico del Feoga, e, 19 ECU a carico dei Fondi nazionali, calcolate in lire italiane applicando il tasso di cambio in vigore il giorno del compimento, da parte del vitello, del sesto mese di età.

I premi sono corrisposti in unica soluzione.

Nel caso il vitello sia stato ceduto, posteriormente alla presentazione della domanda di premi, i premi stessi saranno corrisposti al proprietario del vitello al sesto mese di età a condizione che sia stata presentata al competente ufficio, anteriormente al compimento di detto sesto mese, una dichiarazione di cessione, firmata congiuntamente dall'allevatore che ha presentato domanda e dall'acquirente, nella quale siano indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo del nuovo proprietario del vitello, nonché luogo in cui è alloggiato il vitello, congiuntamente all'assunzione dell'impegno ad allevare il vitello fino al sesto mese di vita da parte del nuovo proprietario.

Art. 4.

Il servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione dei premi è affidato, nelle singole province agli ispettorati provinciali dell'agricoltura o ad altri uffici o istituzioni cui le regioni o province autonome abbiano inteso affidare le funzioni previste dal decreto ministeriale 30 giugno 1984 e dal presente decreto.

Tali ispettorati, uffici o istituzioni svolgono il servizio con l'osservanza delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, sulla base delle istruzioni impartite dall'AIMA e delle disposizioni che saranno emanate dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle loro potestà, per l'organizzazione e l'espletamento delle funzioni di accertamento delle condizioni di ammissione ai premi e di identificazione dei vitelli.

Art. 5.

Al pagamento dei premi agli aventi titolo, provvede l'AIMA mediante assegni circolari non trasferibili a favore dei beneficiari, con applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, sulla base di elenchi trasmessi all'AIMA delle pratiche definite con atto di liquidazione dei premi, dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura o da altri uffici o istituzioni cui nell'ambito dell'organizzazione regionale siano state affidate le funzioni inerenti alla concessione dei premi alla nascita dei vitelli.

Art. 6.

I premi non sono corrisposti se il vitello, all'atto del controllo, non è presente nella stalla indicata nella domanda di premio.

Art. 7.

Possono fruire dei premi anche i vitelli bufalini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1984

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA DI PREMIO

Campagna 1984-85
Regolamento (CEE) n. 1064/84

All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (o altro ufficio designato dalla regione)

A.I.M.A.
Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo
Via Palestro, 81 - Roma

Il sottoscritto . . . nato a . . il . . . residente nel comune di . . . . . località o provincia . . . via . . . presa visione dei regolamenti (CEE) n. 1064/84 del 16 aprile 1984 e n. 1354/84 del 16 maggio 1984, nonché delle relative modalità applicative nazionali, dichiara che nella propria stalla sita in . . . . località o frazione . via . . . . sono nati i seguenti vitelli:

Riservato all'allevatore			Riservato all'ufficio					
					Importi liquidati			
Numero	Data di nascita	Sesso	Marca auricolare o altro contrassegno sigla-numero	In vita al sesto mese data sopralluogo	Premio comunitario L.	Premio complementare L.	Elenco N.	Firma funzionario e note

Il sottoscritto si impegna a mantenere in vita i vitelli di cui trattasi fino al compimento del sesto mese di età nella stalla sopra indicata.

Con la presente chiede la corresponsione dei premi previsti dal regolamento (CEE) n. 1064/84 e dal decreto ministeriale 30 giugno 1984. Dichiara di essere a conoscenza che detti premi sono complessivamente pari a 32 unità di conto per ogni vitello, accertato in vita posteriormente al compimento del sesto mese di età, esibito al controllo e identificato.

Data, ...

Firma

. . . .

ALLEGATO 2

SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A LIQUIDAZIONE - CAMPAGNA 1984-85

REGIONE . . . . PROVINCIA . . . . UFFICIO . . . .

Elenco n. . . . .

Corresponsione del premio e del premio complementare per la nascita dei vitelli (regolamenti CEE n. 1064/84 del 16 marzo 1984 e n. 1354/84 del 16 maggio 1984 - Decreto ministeriale 30 giugno 1984)

Importo unitario del premio ECU 13, pari a L. 18.616
Importo unitario premio complementare ECU 19, pari a L. 27.208

Numero d'ordine dell'elenco (1)	Numero e sigla della domanda	Cognome e nome del produttore	Luogo e data di nascita	Indirizzo Via - N. - C.A.P. - Comune	Numero vitelli	Importo da pagare per il premio da parte dell'istituto bancario incaricato, in lire (2)	Importo da pagare per il premio complementare da parte dell'istituto bancario incaricato, in lire (2)
1	2	3	4	5	6	7	8
					Totale	Totale	Totale

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i venticinque nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un produttore.

(2) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di vitelli e l'importo unitario.

N.B. - Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi liquidati con l'elenco stesso, l'importo globale dei premi nonché il numero complessivo degli assegni da emettere, nonché il seguente testo dell'atto di liquidazione.

Viste le domande degli allevatori elencate nei numeri . . . . fogli costituenti l'elenco.

Effettuate verifiche di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1354/84 e di cui all'art. 3 del decreto ministeriale . . . . si liquidano gli importi specificati nelle colonne 7 e 8 a fianco di ciascun nominativo per le somme complessive rispettivamente di L. . . . . per il premio e di L. . . . . per il premio complementare corrispondenti agli importi unitari per il totale dei capi indicato nella colonna 6.

Timbro

Data, ...

Il direttore dell'ufficio

. . . .

(3948)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 giugno 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Pan Electric Mediterranea, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pan Electric Mediterranea, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il decreto in data 18 maggio 1983 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 26 maggio 1983:

Vista l'istanza del commissario, in data 9 aprile 1984 volta ad ottenere la proroga di un ulteriore anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 giugno 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Pan Electric Mediterranea è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 maggio 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3992)

DECRETO 20 giugno 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. E.M. Aeraulica, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. E.M. Aeraulica ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 maggio 1983, con il quale è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 1° luglio 1983;

Vista l'istanza del commissario, in data 4 maggio 1984, volta ad ottenere un ulteriore anno di proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 giugno 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. E.M. Aeraulica è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° luglio 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3993)

DECRETO 20 giugno 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. ITEM - Impianti tecnologici Ercole Marelli, Rotos pompe, E.M. componenti, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1981, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. ITEM - Impianti tecnologici Ercole Marelli, Rotos pompe, E.M. componenti ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 25 maggio 1983, con i quali è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette a far data dal 1° luglio 1983;

Vista l'istanza del commissario, in data 4 maggio 1984, volta ad ottenere un ulteriore anno di proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere le proroghe richieste;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 giugno 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. ITEM - Impianti tecnologici Ercole Marelli, Rotos pompe, E.M. componenti, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° luglio 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3995)

DECRETO 20 giugno 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Industrie elettriche Legnano, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 giugno 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Industrie elettriche Legnano ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 maggio 1983, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta a far data dal 25 giugno 1983;

Vista l'istanza del commissario, in data 4 maggio 1984, volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di autorizzare la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 giugno 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Industrie elettriche Legnano, è disposta per un anno la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa a far data dal 25 giugno 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3999)

DECRETO 20 giugno 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. E.M. Elettromeccanica generale e Aermarelli, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 giugno 1981, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. E.M. Elettromeccanica generale, Aermarelli ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 25 maggio 1983, con i quali è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette a far data dal 25 giugno 1983;

Vista l'istanza del commissario, in data 4 maggio 1984, volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di autorizzare le proroghe richieste;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 giugno 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. E.M. Elettromeccanica generale, Aermarelli, è disposta per un anno la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 25 giugno 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3997)

DECRETO 20 giugno 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.r.l. EPS - Energy Production Systems, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 13 maggio 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. EPS - Energy Production Systems, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 4 maggio 1984 volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 giugno 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. EPS - Energy Production Systems è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 13 maggio 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3996)

DECRETO 20 giugno 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Ercole Marelli, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi

imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ercole Marelli, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 maggio 1983, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 26 maggio 1983;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 4 maggio 1984 volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 giugno 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ercole Marelli è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 maggio 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3998)

DECRETO 23 luglio 1984.

Assoggettamento della S.r.l. « Amici del Libro Einaudi », in Milano, alla procedura d'amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Vista la sentenza in data 24 maggio 1984, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della Libreria internazionale di Milano S.r.l. « Amici del Libro Einaudi », con sede legale in Milano, via Manzoni n. 40, nonchè il collegamento della stessa società con la S.p.a. Giulio Einaudi editore, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 25 gennaio 1984, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Giulio Einaudi editore, con sede in Torino, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Giuseppe Rossotto;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della Libreria internazionale di Milano S.r.l. « Amici del Libro Einaudi », quale società collegata con la S.p.a. Giulio Einaudi editore, preporre ad essa il commissario già nominato per questa ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Libreria internazionale di Milano S.r.l. « Amici del Libro Einaudi », con sede in Milano, via Manzoni n. 40, collegata alla S.p.a. Giulio Einaudi editore, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario l'avv. Giuseppe Rossotto, nato a Trento il 30 agosto 1924.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3994)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 luglio 1984.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1984.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1983 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1984 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze delle ditte S.I.F.A.C. S.p.a. di Confienza (Pavia) e Laboratori MAG di Garbagnate Milanese (Milano) con le quali hanno richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

la ditta S.I.F.A.C. S.p.a., con sede in Confienza (Pavia), è autorizzata a produrre, nel corso dell'anno 1984. la seguente sostanza:

Etilmorfina base kg 25 per il mercato nazionale;

la ditta Laboratori MAG, con sede in Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a produrre, nel corso dell'anno 1984, la seguente sostanza:

Fendimetrazina bitartrato kg 500 per il mercato nazionale.

Roma, addì 14 luglio 1984

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(3974)

DECRETO 21 luglio 1984.

Modificazioni al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, che, nell'indicare le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico stabilisce, fra l'altro, l'esclusione dei prodotti da banco dal prontuario medesimo;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1983 (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 giugno 1983), relativo alla ristrutturazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, sulla base di intervenute disposizioni di legge;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1984 (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 16 aprile 1984), con il quale si è provveduto alla revisione del citato prontuario terapeutico in attuazione dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire perchè possa attribuirsi alle specialità medicinali la qualifica di « prodotto da banco » sulla base anche delle indicazioni contenute nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 27 luglio 1971;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole al riconoscimento di alcune specialità come prodotti da banco;

Ritenuto che la presenza nel prontuario terapeutico delle suindicate specialità è incompatibile con la qualificazione di « prodotto da banco », giusta le disposizioni del ricordato art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla esclusione delle specialità medicinali in parola dal prontuario terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

E' esclusa dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale la specialità medicinale denominata « Undetin » della ditta Recordati nelle seguenti confezioni:

pom. derm. 50 g - B - L. 2.060;

pv. derm. 30 g - B - L. 1.295.

Art. 2.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 21 luglio 1984

Il Ministro: DEGAN

(3973)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 23 luglio 1984.

Contributi previsti dal comma quinto dell'art. 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, alle imprese commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione operanti nell'area flegrea colpite dal bradisismo.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5-*bis*, quinto comma, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, concernente la concessione, a valere sul Fondo per la protezione civile

di contributi sulle rate di dicembre 1983 e giugno 1984 dei mutui contratti da imprese commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione colpite dal bradisismo dell'area flegrea;

Considerato che i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti contributi, ai sensi del citato art. 5-*bis*, quinto comma, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, debbono essere determinati con proprio decreto di intesa con il Ministro del tesoro;

Vista la nota n. M.C.U. L/03460 del 5 luglio 1984 con la quale è stata acquisita l'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi previsti dal quinto comma dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, sono concessi alle imprese commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione operanti nell'area flegrea colpite dal bradisismo che abbiano rimborsato agli istituti di credito le rate di ammortamento, con scadenza dicembre 1983 e giugno 1984, dei mutui contratti in connessione alla loro attività.

Art. 2.

Al fine di consentire la corresponsione dei suddetti contributi, gli istituti di credito che hanno concesso alle imprese di cui al precedente art. 1, in connessione alla loro attività, mutui per i quali siano state rimborsate le rate di ammortamento con scadenza dicembre 1983 e giugno 1984, sono tenuti a comunicare, al Ministro per il coordinamento della protezione civile ed al prefetto di Napoli l'elenco dei suddetti mutui, l'importo delle rate effettivamente rimborsate alla scadenza dicembre 1983 e giugno 1984 e per ciascuna di tali rate l'importo corrispondente ai tre punti percentuali dell'interesse applicato.

Sulla base di tale comunicazione il Ministro per il coordinamento della protezione civile accrediterà alla prefettura di Napoli le somme necessarie per la erogazione agli aventi diritto dei contributi previsti dall'art. 5-*bis*, quinto comma, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, **tramite gli istituti mutuanti.**

La relativa spesa farà carico al fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 428 del 10 luglio 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3949)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1966/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, recante conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale.

Pubblicato nel n. L 188 *del* 16 *luglio* 1984.

(176/C)

Regolamento (CEE) n. 1967/84 del Consiglio, del 9 luglio 1984, relativo all'aumento dei volumi dei contingenti tariffari comunitari aperti per il 1984 per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1968/84 del Consiglio, del 9 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2975/83 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario concernente determinati prodotti fatti a mano (1984).

Regolamento (CEE) n. 1969/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1970/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1971/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1972/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1973/84 della commissione, del 10 luglio 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1974/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 1975/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, recante decima modifica del regolamento (CEE) numero 3172/80 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1976/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 1977/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 1978/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 1979/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1980/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 1981/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1982/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1983/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1984/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1985/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1986/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per l'undicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83.

Regolamento (CEE) n. 1987/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per l'ottava gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 1883/83.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 183 del 16 luglio 1980.

Pubblicati nel n. L 185 *del* 12 *luglio* 1984.

(177/C)

Regolamento (CEE) n. 1988/84 del Consiglio, del 9 luglio 1984, relativo all'applicazione temporanea dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada in merito all'attuazione di un programma di osservazione scientifica nella zona di regolamentazione della convenzione NAFO.

Regolamento (CEE) n. 1989/84 della commissione, del 12 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1990/84 della commissione, del 12 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1991/84 della commissione, del 12 luglio 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1992/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1086/84 relativo alla sospensione della pesca di merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Repubblica federale di Germania.

Regolamento (CEE) n. 1993/84 della commissione, del 12 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido lattico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce doganale 29.16 A I, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1994/84 della commissione, del 12 luglio 1984, recante sesta modifica del regolamento (CEE) numero 3183/80, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, nonché modifica di vari regolamenti che stabiliscono le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione.

Regolamento (CEE) n. 1995/84 della commissione, del 12 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2062/80, relativo alle condizioni e alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento per le organizzazioni di produttori e le relative associazioni nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 1996/84 della commissione, del 12 luglio 1984, che fissa i prezzi di riferimento validi dal 1° settembre 1984 al 31 agosto 1985 nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1997/84 della commissione, del 12 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato.

Regolamento (CEE) n. 1998/84 della commissione, del 12 luglio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1863/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1999/84 della commissione, del 12 luglio 1984, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2000/84 della commissione, del 12 luglio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2001/84 della commissione, del 12 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2002/84 della commissione, del 12 luglio 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1931/84 che modifica gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2003/84 della commissione, del 12 luglio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2004/84 della commissione, del 12 luglio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2005/84 della commissione, del 12 luglio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1388/84 della commissione, del 17 maggio 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 133 del 19 maggio 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1942/84 della commissione, del 6 luglio 1984, che modifica le possibilità di importazione di taluni tessili originari di Taiwan, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 180 del 7 luglio 1984.

Pubblicati nel n. L 186 *del* 13 *luglio* 1984.

(178/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984 e corretto con avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 31 maggio 1984) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 24 luglio 1984, n. 363 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1984).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

1. Per far fronte ai necessari interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania nonché a quelli di cui *al comma 3 dell'articolo 4, è autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire 900 miliardi.*

2. La somma di cui al precedente comma affluisce al fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

Art. 2.

1. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province, i comuni e le comunità montane trasmettono la valutazione dei danni provocati dalle calamità di cui all'articolo* 1 *alle regioni interessate, che ne danno comunicazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile.*

2. *Entro i successivi quindici giorni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni interessate, provvede all'individuazione, nell'ambito della somma di cui all'articolo* 1, *della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura possono essere determinate eventuali variazioni compensative.*

(*I commi* 3 *e* 4 *sono soppressi*).

5. Restano fermi i poteri e le attribuzioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

(*I commi* 6, 7 *e* 8 *sono soppressi*).

9. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, determina, con *proprie ordinanze,* i criteri e le modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dalle calamità di cui al presente decreto.

10. *Per la realizzazione degli interventi edilizi non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile e finalizzati alla riattazione e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici, si applica la disciplina prevista dalla legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *e successive modificazioni e integrazioni. Le ordinanze possono derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n.* 219 *del* 1981. *E' fatta salva la facoltà delle regioni di applicare le normative statali e regionali già in vigore.*

11. *Qualora il comune ritenga necessario procedere alla redazione di un progetto edilizio e alla direzione ed esecuzione dei lavori in modo unitario per due o più unità immobiliari, i limiti di contributo previsti dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile sono aumentati del venti per cento. Qualora il progetto e la direzione dei lavori siano delegati dai richiedenti al comune, la somma spettante è versata al comune medesimo dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.*

12. Le provvidenze disposte ai sensi del presente decreto non sono cumulabili tra loro né con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

13. Le ordinanze emanate in attuazione del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 marzo degli anni dal 1985 al 1989, presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 3.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 *dicembre* 1984, *presenta al Parlamento una relazione riguardante le condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture siti nelle zone ad alto rischio sismico, nonché proposte per la realizzazione di un programma operativo per il loro adeguamento antisismico.*

1. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato *fino al 30 giugno 1985* a concedere contributi in conto interesse, nella misura massima di tre punti percentuali, sui mutui contratti dai proprietari od altri aventi titolo per l'adeguamento antisismico degli edifici che ricadono nei territori delle zone colpite dai terremoti di cui al presente decreto.

2. *Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di alta vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, utilizzando a tale scopo anche i provveditorati alle opere pubbliche.*

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da adottarsi su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità per il pagamento di cui al precedente comma 1.

Art. 4.

1. *Per provvedere, in modo unitario, alle esigenze di riattazione e di ricostruzione, gli interventi di cui all'articolo 2 del presente decreto comprendono anche quelli per il completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone della regione Umbria di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115. A tal fine il fondo per la protezione civile è integrato di lire 20 miliardi per il 1984, di lire 80 miliardi per il 1985 e di lire 150 miliardi per il 1986. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 115 del 1980 (sisma del settembre 1979 in Umbria) ».*

2. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

3. *Con le disponibilità del fondo per la protezione civile il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede agli interventi per le altre calamità naturali, già individuate con propria ordinanza.*

Art. 5.

1. Le spese relative agli interventi di riattazione e ricostruzione nel settore agricolo e nei settori produttivi fanno carico rispettivamente ai fondi di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede a stabilire con propria ordinanza le necessarie deroghe procedurali per consentire l'immediata esecuzione degli interventi.

Art. 6.

Le amministrazioni dello Stato comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi nelle zone colpite dalle calamità, dandone notizia alle regioni interessate.

1. Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino della rete delle strade statali nelle zone colpite dalle calamità naturali di cui al presente decreto, i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione col sistema dell'economia.

2. Per i lavori di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

3. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, affidare, per le opere di sua competenza danneggiate dalle calamità di cui al presente decreto, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di competenza, terrà conto anche delle esigenze di riattazione e di riparazione degli istituti universitari.

5. I lavori di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento di competenza dell'Amministrazione dello Stato sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 ottobre 1886, n. 3859. Per i lavori che interessano i beni di interesse storico, artistico e archeologico, anche di proprietà privata, possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione e si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292.

6. I lavori e le opere di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in deroga alle procedure previste dalla contabilità generale dello Stato.

6-*bis*. *I lavori e le opere di cui al presente articolo sono realizzati sentite le regioni interessate.*

Art. 7.

Gli atti ed i provvedimenti adottati da autorità statali, regionali, provinciali e comunali, emanati nei sessanta giorni immediatamente successivi al verificarsi degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, si considerano legittimi, ferme restando eventuali responsabilità penali, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettività o a soddisfare esigenze prioritarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 8.

1. I prelevamenti dal fondo per la protezione civile sono disposti con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base di richieste delle amministrazioni ed enti interessati che tengano conto delle effettive esigenze di pagamento ed indichino le modalità di accreditamento.

2. Le somme da accreditare alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, affluiscono alla entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, delle amministrazioni medesime, mediante decreti del Ministro del tesoro.

(*Il comma 3 è soppresso*).

Art. 9.

1. *In attesa della istituzione dei servizi scientifici per la difesa dalle calamità naturali collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro del tesoro, è autorizzato a ricostituire il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.*

2. *Ai fini di cui al comma 1 viene attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi, comprensivo delle somme dovute per rimborsi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.*

3. *Entro i limiti di un quinto del contributo di cui al comma 2 possono essere stipulate, su richiesta e per le esigenze del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, convenzioni con personale tecnico.*

4. *Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzato a concedere contributi straordinari all'Istituto nazionale di geofisica, all'Osservatorio vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od istituti che svolgono attività di ricerca nel campo della protezione civile, per il potenziamento dell'attività di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.*

5. *Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica ed il Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze del gruppo nazionale di vulcanologia, a stipulare convenzioni, con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, entro il limite massimo di venti unità.*

6. *Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, istituisce, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui al presente comma.*

7. *Ai fini di cui al comma 6, è attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 3 miliardi, comprensivo delle somme dovute per i rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.*

8. *Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche ai fini dell'attività di previsione e prevenzione relativa al rischio di esposizione a sostanze chimiche, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione, mediante apposite convenzioni, dell'Istituto superiore di sanità.*

9. *Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 marzo 1985.*

Art. 10.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, è autorizzato, d'intesa con il Ministro dell'interno, a provvedere alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali dei vigili del fuoco al fine di consentirne il più celere, funzionale ed autonomo impiego.

1-bis. *Il Ministro dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto di riassetto degli ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli nelle regioni che ne sono prive.*

2. Con le stesse disponibilità di cui al precedente comma, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a ricostituire le scorte di mezzi e materiali occorrenti ai fini della protezione civile.

3. *In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, agli oneri occorrenti per la gestione dei beni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 2 del richiamato decreto-legge, ivi comprese le spese relative alla ripartizione delle* roulottes *e alla movimentazione dei* containers, *si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile.*

Art. 11.

Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati.

Art. 12.

1. Il termine del 30 giugno 1984 previsto nel comma 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984.

2. Per la disciplina degli eventuali atti ancora pendenti alla predetta data del 31 dicembre 1984 si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114.

3. Il termine indicato nel secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, già prorogato al *30 novembre 1984* col comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

(*Il comma 4 è soppresso*).

4-bis. *Il termine del* 30 *giugno* 1984, *indicato nel comma* 1 *dell'articolo* 1-bis *del decreto-legge* 12 *settembre* 1983, *n.* 462, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 10 *novembre* 1983, *n.* 637, *relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al* 31 *dicembre* 1984.

4-ter. *Il termine indicato nel primo comma dell'articolo* 2 *della legge* 18 *aprile* 1984, *n.* 80, *è prorogato di trenta giorni.*

4-quater. *Il termine del 31 marzo 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è differito di centoventi giorni per i comuni e gli altri enti pubblici che abbiano ricevuto la delega per la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.*

4-quinquies. *All'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola « Campania » sono aggiunte le seguenti: « e Puglia »; dopo la parola « febbraio 1981 » sono aggiunte le seguenti: « nonché i proprietari dei fabbricati danneggiati dal terremoto del marzo 1982 ».*

4-sexies. *Le procedure concorsuali di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, sono effettuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, comprese quelle sulla sistemazione del personale di cui alla legge 16 maggio 1984, n. 138.*

4-septies. *Il termine del 31 dicembre 1984, di cui al secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è prorogato al 31 dicembre 1985.*

Art. 13.

1. Gli atti emanati da funzionari delegati, ancorché non dipendenti statali, concernenti spese su fondi accreditati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile sono sottoposti al controllo successivo della competente ragioneria regionale dello Stato e dell'organo decentrato territorialmente competente della Corte dei conti.

2. I rendiconti relativi alle spese di cui al precedente comma sono resi direttamente dai soggetti accreditatari agli organi di controllo sopra menzionati entro il termine di sessanta giorni dalle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, ferme restando le modalità di rendicontazione di cui alla vigente disciplina contabile.

Art. 13-*bis.*

1. *Le residue disponibilità del fondo costituito con l'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, affluiscono al fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938. Su richiesta dei prefetti competenti, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei limiti delle residue disponibilità del fondo citato, assicura le provviste economiche occorrenti per la definizione degli atti che permangono nelle attribuzioni dei prefetti medesimi, a norma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114. Si applica il sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114.*

2. *Entro i limiti degli impegni già assunti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con i poteri e le modalità previsti per gli interventi di protezione civile dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, alla definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti all'attuazione delle opere pubbliche ed ai programmi di reinsediamento provvisorio, ivi inclusi quelli relativi ai programmi edilizi già disposti con spesa a carico del fondo di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874. Restano esclusi gli adempimenti concernenti la città di Napoli ai quali provvede, con i fondi e le modalità previsti dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, il sindaco di Napoli, commissario straordinario del Governo.*

3. *Le indennità di espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, sono determinate ai sensi delle disposizioni dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219.*

4. *Il personale convenzionato tuttora in servizio presso la gestione stralcio dell'attività del commissario per le regioni terremotate per la Campania e la Basilicata, o comunque assunto dai provveditorati alle opere pubbliche o dalle sovraintendenze alle antichità e belle arti per far fronte alle esigenze connesse agli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1985, con i relativi oneri a carico del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.*

Art. 13-*ter.*

I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordine di sgombero perché inagibili per effetto degli eventi di cui al presente decreto e del bradisismo dell'area flegrea sono esclusi, per l'anno 1983, dall'imposta locale sui redditi nonché dall'addizionale straordinaria, istituita con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52, e confermata, per l'anno 1983, dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1983, n. 29, e dalla sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati di cui all'articolo 21 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, della legge 26 aprile 1983, n. 131, e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

Art. 13-*quater.*

1. *Nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Procida, l'IRPEF, l'ILOR e l'addizionale straordinaria ILOR dovute in base alla dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1983 da parte delle persone fisiche sono iscritte nei ruoli principali formati e consegnati all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1984, senza applicazione degli interessi e delle soprattasse rispettivamente previsti dagli articoli 20 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

2. *La riscossione è effettuata in sei rate, senza applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

3. *Resta salva la facoltà degli uffici di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni indicate nel comma* 1 *del presente articolo a norma dell'articolo* 36-bis *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 600.

4. *La riscossione delle imposte mediante ruoli, già sospesa ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo* 1 *dell'ordinanza n.* 216/*FPC*/*ZA del* 16 *maggio* 1984, *è ulteriormente sospesa fino al* 30 *maggio* 1985 *e sarà ripresa in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno* 1985, *senza applicazione degli interessi di cui all'articolo* 21 *del decreto del Presidente della Repubblica* 19 *settembre* 1973, *n.* 602.

5. *La riscossione delle imposte da iscrivere nei ruoli è sospesa, relativamente alle rate in scadenza da settembre* 1984 *fino al* 30 *maggio* 1985, *e sarà ripresa nei termini e con le modalità di cui al comma* 4.

Art. 13-*quinquies.*

1. *Sono sospesi i pagamenti di imposte dirette e contributi dovuti dai soggetti residenti, alla data degli eventi, nei comuni colpiti dai terremoti di cui al presente decreto, individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino al* 31 *dicembre* 1985.

2. *Il recupero avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a partire dal febbraio* 1986.

Art. 13-*sexies.*

Fino all'entrata in vigore di una legge organica per la rinascita e lo sviluppo delle zone colpite dai terremoti di cui al presente decreto, a favore delle persone fisiche e giuridiche, domiciliate o aventi sede nei comuni di cui al precedente articolo, e comunque non oltre il 31 *dicembre* 1984, *sono sospesi tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità relativi ad obbligazioni scadenti entro il* 30 *aprile* 1984.

Art. 13-*septies.*

Per i soggetti residenti o che svolgono la prevalente attività nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata il termine di cui all'articolo 2, *comma* 14, *secondo periodo, del decreto-legge* 12 *settembre* 1983, *n.* 463, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 11 *novembre* 1983, *n.* 638, *è riaperto e prorogato al* 31 *dicembre* 1984.

Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive in numero non superiore a diciotto, delle quali la prima entro il 31 *dicembre* 1984, *con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di cui al comma* 6 *dello stesso articolo. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma* 5 *del medesimo articolo.*

Art. 13-*octies.*

1. *Al fine di dotare di una sede gli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega il Ministro per il coordinamento della protezione civile, è autorizzato a stipulare con la regione Lazio apposita convenzione per disciplinare l'uso per cinquanta anni dell'immobile attualmente occupato dagli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile.*

2. *Gli oneri derivanti dalla convenzione nei confronti della regione Lazio fanno carico al capitolo* 6536 *dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, mentre fanno carico al fondo di cui all'articolo* 1, *secondo comma, del decreto-legge* 12 *novembre* 1982, *n.* 829, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 23 *dicembre* 1982, *n.* 938, *le spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, dell'immobile nonché per la dotazione e l'impiego dei mezzi e degli apparati tecnici e funzionali ivi installati e dei servizi accessori o strumentali.*

3. *Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero massimo di* 80 *unità, già convenzionato o da convenzionare, a tempo determinato. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile.*

4. *Per gli adempimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo* 1 *del decreto-legge* 12 *novembre* 1982, *n.* 829, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 23 *dicembre* 1982, *n.* 938.

Art. 13-*novies.*

1. *E' considerata popolazione residente dei comuni di Castelvolturno e Mondragone quella sfollata da Pozzuoli per effetto del bradisismo fin quando perdura lo stato di sfollamento e comunque per non oltre un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2. *Ai comuni di Castelvolturno e Mondragone si applicano, per l'indicato periodo, tutte le disposizioni relative ai comuni con corrispondente maggior numero di abitanti, in particolare quelle concernenti l'igiene, la sanità, l'urbanistica, l'ordine pubblico ed i trasferimenti finanziari.*

3. *L'adeguamento alla nuova situazione demografica avviene anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni.*

Art. 13-*decies.*

1. *I proprietari di fabbricati o altri aventi titolo a contributo per effetto di precedenti movimenti sismici, che hanno subìto anche danni dai terremoti del* 29 *aprile,* 7 *e* 11 *maggio* 1984, *possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto, presentando al comune, entro il* 31 *dicembre* 1984, *apposita istanza di rinuncia ai contributi previsti da altre disposizioni legislative, anche se in possesso dell'atto formale di concessione dei contributi medesimi, a condizione che non abbiano ancora dato inizio ai lavori di riparazione o di ricostruzione.*

2. *Nel caso in cui i lavori siano già iniziati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammesse perizie suppletive in corso d'opera che possono comportare variazioni in aumento anche in eccedenza al limite previsto dal comma* 4-ter *dell'articolo* 3 *del decreto-legge* 28 *febbraio* 1984, *n.* 19, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 18 *aprile* 1984, *n.* 80.

Art. 13-*undecies.*

Il disposto dell'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, si applica anche ai comuni in cui al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge i lavori erano in corso di esecuzione e per i quali non è stata ancora effettuata la visita di collaudo definitiva.

Art. 13-*duodecies.*

I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, purché residenti prima degli eventi sismici del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984 nelle zone terremotate dell'Umbria, del Molise, dell'Abruzzo, del Lazio e della Campania, a domanda, possono prestare il servizio militare di leva, anche se già arruolati e in servizio, nel territorio del distretto militare di appartenenza.

Art. 13-*ter decies*

E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio finanziario 1984, per il completamento del programma straordinario di opere igienico-sanitarie, autorizzato ai sensi dell'articolo 43 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, da eseguire con carattere di somma urgenza nei comuni colpiti dagli eventi sismici.

Art. 13-*quarter decies.*

1. *Per i lavori di riparazione, ricostruzione, ristrutturazione e consolidamento delle opere di edilizia demaniale e di culto da eseguire con carattere di urgenza nei comuni danneggiati dagli eventi sismici è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi.*

2. *All'onere relativo all'esercizio 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario all'uopo utilizzando parzialmente la voce « edilizia demaniale ».*

Art. 13-*quindecies.*

Le somme che gli istituti di credito aventi sede nelle zone interessate dal presente decreto vantano a titolo di credito di imposta nei confronti dello Stato possono essere rimborsate con effetto immediato, a condizione che esse vengano messe a disposizione delle popolazioni residenti, per interventi di cui ai precedenti articoli, ad un tasso pari a quello praticato dallo Stato per le somme dovute agli stessi istituti a titolo di credito di imposta.

Art. 13-*sexies decies*

1. *Per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, per il completamento dei piani di ricostruzione, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, dei comuni colpiti dagli eventi sismici, da affidarsi con carattere di urgenza in concessione a cura del Ministero dei lavori pubblici, sentito il comune interessato.*

2. *Il Ministero dei lavori pubblici provvede al completamento dei piani di ricostruzione previsti dal comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933.*

3. *Ai comuni indicati al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.*

Art. 13-*septies decies.*

Ai cittadini residenti nei comuni delle zone colpite dai sismi individuate dal presente decreto, che rientrino nei casi di applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, ai sensi del comma 10 dell'articolo 2 del presente decreto, sono estese le agevolazioni fiscali previste dal capo IV del titolo VII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1985.

Art. 13-*octies decies.*

*Il comma 1 dell'articolo 5-*quater *del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è sostituito dal seguente:*

« 1. Per provvedere alle necessità di riparazione, di ripristino e di ricostruzione degli edifici di proprietà dello Stato, degli edifici privati in uso ad uffici pubblici statali, degli edifici per il culto, di quelli monumentali tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, aventi sede nelle province di Parma e Reggio Emilia danneggiate dal terremoto del 9 novembre 1983 nonché degli edifici dell'Università di Parma, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi che farà carico al capitolo 8405 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 13-*novies decies.*

1. *Per provvedere a tutte le esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, di rinascita e di sviluppo del comune di Ancona, colpito anche dagli eventi sismici del 1972 e dal movimento franoso del 1982, il relativo piano di ricostruzione, di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni ed integrazioni, non realizzato o realizzato in parte, conserva o riprende, ancorché scaduto o decaduto, la propria efficacia sino alla sua completa attuazione, così come verrà stabilita dall'amministrazione comunale.*

2. *Sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 1.100 milioni; 27 aprile 1978, n. 143, quanto a lire 4.000 milioni; 30 aprile 1980, n. 149, quanto a lire 13.095 milioni, e 23 aprile 1981, n. 164, quanto a lire 12.305 milioni, per complessive lire 30.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti, nonché al finanziamento dei conguagli in materia di edilizia residenziale.*

3. *Per provvedere ai lavori di cui al comma 1, è autorizzato il limite di impegno venticinquennale di lire 30.500 milioni da iscrivere in un nuovo, istituendo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1984. Al relativo onere, stimato in lire 30.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede a carico del capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.*

4. *La regione Marche restituisce al Ministero del tesoro la somma di lire 30.500 milioni di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156.*

5. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche sul conto dei residui.*

6. *Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione ed al completamento del piano di ricostruzione della città di Ancona, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933, in via straordinaria, senza necessità di assenso da parte di alcun altro Ministero, ed in conformità delle richieste del comune di Ancona, al quale non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.*

7. *Per la sollecita realizzazione e sino alla completa attuazione dei lavori del piano di ricostruzione di Ancona:*

a) *i progetti che hanno già riportato il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o che siano stati o saranno approvati dalla sola amministrazione comunale interessata, non sono soggetti ad alcun ulteriore parere, sia tecnico che amministrativo, ed i relativi decreti di affidamento, anche in deroga a qualsiasi norma precedente, debbono essere integralmente ed immediatamente emessi;*

b) *il comune, di concerto con l'ente concessionario, ha facoltà di apportare varianti tecniche ai lavori in aderenza alle linee fondamentali del progetto approvato;*

c) *su richiesta dell'amministrazione comunale possono essere effettuati, in corso d'opera, collaudi parziali di opere funzionali, con le stesse modalità e gli stessi effetti dei collaudi definitivi;*

d) *la concessione prevede la misura delle anticipazioni, le penalità per i ritardi e gli eventuali premi di accelerazione anche in deroga alle normative vigenti.*

8. *L'interesse previsto dal secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, non può superare di più del cinque per cento il tasso ufficiale di sconto.*

9. *Gli atti di cessione delle annualità differite relative ai lavori dei piani di ricostruzione di cui alla predetta legge 27 ottobre 1951, n. 1402, scontano la sola imposta fissa di registro.*

10. *Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai comuni di cui all'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80.*

Art. 14.

1. *All'onere di lire 150 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per il 1984, si provvede, quanto a lire 20 miliardi ed a lire 130 miliardi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando, per i corrispondenti importi, rispettivamente, la voce « Difesa del suolo » e la voce « Fondo investimenti e occupazione ».*

2. *All'onere di lire 150 miliardi e di lire 180 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto, rispettivamente, negli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parzialmente la voce « Difesa del suolo ».*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(3953)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Biffi S.p.a., con sede legale in Parma e stabilimento in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 15 dicembre 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Birfield trasmissioni, con sede e stabilimento in Brunico (Bolzano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dall'11 marzo 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, stabilimento di Ponte Nossa (Bergamo), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

(4000)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industria tessile Pietro Mazzucchelli & C., con sede in Milano e stabilimento in Barbaiana di Lainate (Milano), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio per bimbi Iana S.p.a., con sede e stabilimento in Ponte di Piave (Treviso), è prolungata al 24 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Icas di Sorbatti di Monteappone (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 ottobre 1982 al 17 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Granzotto di S. Giovanni al Natisone (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Ritmo di Alessano (Lecce), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 novembre 1983 al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie grafiche Rocci, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimimontubi, con sede in Milano e stabilimenti in Levante, Dalmine (Bergamo) e Sermide (Mantova), è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giole di Castiglion Fibocchi (Arezzo), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mirum di Ancona, è prolungata al 27 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellettre cartotecnica, con sede e stabilimento in S. Donato Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio 1983 al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.S.A. - Officine Sciolari, in Roma, è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrial Habitat S.p.a., in Piedimonte S. Germano (Frosinone), è prolungata al 1° maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lady Roman, con sede e stabilimento in Bassano Bresciano (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cartoni Liri, con sede in Napoli e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Feltrificio Domenico Corona S.p.a., con sede e stabilimento in Castelliri (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcavit, con sede e stabilimento in Bregnano (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.B.C. di Bonomini Carmo, con sede e stabilimento in Ome (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile 1983 al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saic Casati, con sede e stabilimento in San Martino Siccomaro (Pavia), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Panu di Nocera Umbra (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pedini industrie riunite, con sede in Fano-Bellocchi e stabilimenti in Fano-Bellocchi e Fano-Rosciano (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 luglio 1983 al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio F.lli Voltan di Ariccia (Roma), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova vinicola Picardi di Barletta (Bari), è prolungata al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siciet, con sede legale in Ariccia (Roma) e centri operativi in Cagliari e Oristano, è prolungata al 5 dicembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omar di Milano, gestione mensa aziendale presso la S.p.a. Luigi Franchi (Brescia), dal 1° luglio 1983 al 1° gennaio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Vaccari, con sede e stabilimento in Ponzano Magra (La Spezia), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carminati filati, stabilimento di Bergamo, è prolungata al 31 ottobre 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Marzoli & C., con sede e stabilimento in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simi, con sede e stabilimento in Alboredo Arnaboldi (Pavia), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Colli & C., con sede e stabilimento in Certosa di Pavia, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.P.I., con sede e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.A.V. - Fabbrica autoattrezzature venete, con sede legale in Roma e uffici commerciali e stabilimento in Brendola (Vicenza), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.E.I. elettromeccanica S.p.a. (Gruppo Dravotec), con sede in Milano e stabilimento di Malcontenta (Venezia), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saiag industria, con sede in Ciriè (Torino), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolma, con uffici e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. M.I.A. di Repetto Pietro & C., di Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asso Warke di Calcinaia (Pisa), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotti Wamar di Torino, è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.D.S. - Acciaierie del sud, con sede in Napoli e stabilimenti in Barra, Agnano e Casoria (Napoli), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.M. - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimento in S. Prisco (Caserta), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CE.CO.M., di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samifi Babcoch sud, con sede e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Farmaceutici Lenza, industria farmaceutica, con sede e stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. General freni, con stabilimento in Striano (Napoli), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ultrasport, con sede legale e stabilimento in Portici (Napoli), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philips, con sede in Milano e stabilimenti in Monza (Milano) ed area milanese, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.M.S.A. operativa, con sede e stabilimento in Avellino, è prolungata al 15 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4001)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore associato da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti posti di professore associato (ruolo professori seconda fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:
statistica economica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza:
sociologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3955)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia:
istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica teorica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
teoria e metodi dell'ottimizzazione;
struttura della materia.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:
sociologia politica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di lettere e filosofia:
lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di lettere e filosofia:
storia moderna.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3954)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 13 maggio 1980, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'oro

Alla memoria di Gatto Rocco, il 12 marzo 1977 in contrada « Armo » di Gioiosa Jonica. — Pur consapevole dei pericoli cui andava incontro, non esitava a collaborare a fini di giustizia nella lotta contro la mafia e a reagire con audacia alle intimidazioni di cui era fatto oggetto. Cadeva sotto i colpi d'arma da fuoco in un vile e proditorio agguato tesogli da due appartenenti alla suddetta organizzazione. Mirabile esempio di spirito civico e di non comune coraggio.

Corsaro Mario, il 18 maggio 1977 in S. Gregorio di Catania. — Con sprezzo del pericolo e noncurante del rischio cui si esponeva, non esitava ad affrontare due banditi armati e mascherati penetrati in un deposito di bibite per perpetrarvi una rapina. Ingaggiata una violenta colluttazione, riusciva a sventare l'azione criminosa disorientando i malviventi che, dopo averlo gravemente ferito, si davano a precipitosa fuga. Fulgido esempio di grande coraggio e di elevate doti di senso civico.

Sacco Antonietta, il 20 dicembre 1977 in Roma. — Notato un giovane industriale ingaggiare una violenta colluttazione con tre uomini armati e mascherati che intendevano sequestrarlo a scopo di estorsione, con eccezionale coraggio e scientemente esponendo la vita a manifesto pericolo, non esitava a slanciarsi prontamente in suo soccorso. Avvinghiatosi strettamente all'aggredito, che ferito seriamente al capo stava per soccombere, costringeva i malfattori a desistere dalla criminosa impresa ed a darsi a precipitosa fuga. Fulgido esempio di grande ardimento ed operante umana solidarietà.

Alla memoria di Ferracane Vincenzo, il 17 maggio 1978 in Roma. — Con generoso impulso e scientemente esponendo la vita a manifesto pericolo, non esitava, benché quasi completamente privo della vista, a tuffarsi nelle vorticose acque di un fiume in soccorso di una giovane amica che, scivolata accidentalmente in acqua, rischiava di annegare. Travolto dalla forte corrente perdeva la giovane vita offrendo magnifico esempio di grande coraggio ed operante umana solidarietà spinti fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria di Verso Antonino, il 10 agosto 1978 in Fiumicino-Roma. — Notato un ragazzo che, caduto in mare per il capovolgimento del piccolo canotto sul quale si trovava, era in balia di correnti vorticose provocate dalle acque di un fiume ivi confluente, non esitava, noncurante del pericolo cui si esponeva, a tuffarsi coraggiosamente in soccorso del pericolante. Nel raggiungerlo perdeva i sensi per lo sforzo compiuto, e veniva quindi travolto dai flutti sacrificando la vita ai più nobili ideali di generoso altruismo ed elevata umana solidarietà, spinti fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria di Ciccacci Mario, il 10 agosto 1978 in Fiumicino-Roma. — Esponendo scientemente la vita a manifesto pericolo, non esitava, coraggiosamente, a tuffarsi in mare in soccorso di due persone che, in balia di correnti vorticose, provocate dalle acque di un fiume ivi confluente, erano in procinto di annegare. Travolto a sua volta dai flutti, scompariva dalla superficie sacrificando la vita ai più nobili ideali di generoso altruismo ed operante umana solidarietà, spinti fino all'estremo olocausto.

Alla memoria di Mosconi Luciano, il 12 settembre 1978 in Montalto di Castro (Viterbo). — Mosso dai più elevati impulsi di umana solidarietà, nonostante la propria inesperienza nel nuoto, non esitava a tuffarsi nelle acque agitate del mare in soccorso di un uomo che, colto da malore, era stato sommerso dalle onde. Travolto anch'egli dalla insidia delle acque, immolava la propria esistenza ai più alti ideali di profondo altruismo. Mirabile esempio di elette virtù civiche e di ardimento, spinti fino all'estremo sacrificio.

Medaglie d'argento

Macaro Nicola, il 5 aprile 1976 e il 18 agosto 1976 in Fondi (Latina). — Con generoso ardimento ed incurante della propria incolumità affrontava, in due distinti interventi di soccorso, le vorticose acque di un canale e le agitate onde del mare, riuscendo a trarre in salvo due persone in procinto di annegare. Magnifico esempio di perseverante umana solidarietà e di nobile altruismo.

Errico Armando, il 25 maggio 1976 in Napoli. — Venuto a conoscenza che tre malviventi, armati e mascherati, avevano fatto irruzione in una vicina gioielleria e vi stavano perpetrando una rapina, non esitava ad armarsi di una sbarra di ferro e ad intervenire prontamente con l'intento di sventare l'azione criminosa. Portatosi, unitamente ad altri generosi, sulla soglia del negozio, intimava ai banditi di arrendersi, ma, avvedutosi che uno dei rapinatori aveva preso in ostaggio la figlia del negoziante e la minacciava con la pistola, desisteva dal suo coraggioso intento. La sua pronta azione valeva, peraltro a disorientare i malfattori che si dileguavano abbandonando ostaggio e refurtiva. Mirabile esempio di ardimento ed alto senso civico.

Vigile urbano De Angelis Aldo, vigile urbano Falanga Mario, il 25 maggio 1976 in Napoli. — Venuto a conoscenza che tre malviventi armati e mascherati avevano fatto irruzione in una vicina gioielleria e vi stavano perpetrando una rapina, non esitava ad intervenire prontamente con l'intento di sventare l'azione criminosa. Portatosi, unitamente ad altri generosi, sulla soglia del negozio, intimava ai banditi di arren-

dersi, ma avvedutosi che uno dei rapinatori aveva preso in ostaggio la figlia del negoziante e la minacciava con la pistola, desisteva dal suo coraggioso intento. La sua pronta azione valeva, peraltro, a disorientare i malfattori che si dileguavano abbandonando ostaggio e refurtiva. Esempio mirabile di ardimento ed alto senso del dovere.

Carabiniere Piccolo Antonio, il 5 dicembre 1976 in San Giuliano Milanese (Milano). — Informato che una banda di malfattori stava perpetrando una rapina a mano armata in un pubblico esercizio, si recava prontamente sul posto, unitamente ad altri militari. Con mirabile sprezzo del pericolo non esitava ad affrontare uno dei malfattori che, a bordo di un automezzo, era in attesa dei complici per favorirne la fuga, riuscendo a disarmarlo e ad immobilizzarlo. Ingaggiava successivamente un conflitto a fuoco con gli altri rapinatori e partecipava attivamente al recupero della refurtiva. Luminoso esempio di alto senso del dovere e di non comune coraggio.

Carabiniere Rizzetto Danilo, il 5 dicembre 1976 in San Giuliano Milanese (Milano). — Informato che una banda di malfattori stava perpetrando una rapina a mano armata in un pubblico esercizio, si recava prontamente sul posto unitamente ad altri militari e, noncurante del grave pericolo cui si esponeva, ingaggiava un conflitto a fuoco con i banditi. Successivamente dopo aver immobilizzato uno dei malviventi contribuiva attivamente al recupero della refurtiva e delle armi usate per la rapina. Luminoso esempio di alto senso del dovere e di non comune coraggio.

Mazzini Angiolina, il 14 dicembre 1976 in Frabosa Soprana (Cuneo). — Cuoca e bidella di una scuola materna, notate delle fiamme sprigionarsi da una bombola di gas sita nella cucina dell'edificio scolastico, con prontezza e decisione afferrava il contenitore surriscaldato e, nonostante le gravi ustioni riportate, lo trasportava all'aperto. Mirabile esempio di coraggio e di alto senso di umana solidarietà.

Appuntato di pubblica sicurezza Comizzoli Adriano, il 19 febbraio 1977 in Settimo Milanese (Milano). — Componente di una pattuglia autoradio, procedeva, di notte, unitamente al proprio superiore, all'identificazione del conducente di un'autovettura rivelatosi all'atto del controllo un pericoloso malvivente. Benché ferito gravemente da colpi di pistola precedentemente esplosi al suo indirizzo, non esitava a rispondere al fuoco del malfattore consentendone la cattura. Mirabile esempio di ardimento ed alto senso del dovere.

Sandini Bruno, il 13 marzo 1977 in Camisano Vicentino (Vicenza). — Con generoso ardimento non esitava a tuffarsi nelle gelide acque di un fiume in soccorso di un uomo rimasto imprigionato nella propria autovettura ivi precipitata. Dopo reiterate immersioni, aperto faticosamente un finestrino della vettura, riusciva ad estrarre dalle lamiere contorte del mezzo, capovolto sul fondo melmoso, il pericolante già privo di sensi e a trarlo in salvo. Mirabile esempio di coraggio ed alto senso di umana solidarietà.

Caporale Fuoco Giuseppe, il 13 aprile 1977 in Verona. — Tuffatosi, con grande sprezzo del pericolo nelle vorticose e gelide acque di un fiume, riusciva a trarre in salvo, dopo notevoli sforzi, una donna che vi si era gettata con intenzioni suicide. Fulgido esempio di generoso ardimento ed operante umana solidarietà.

Vigile urbano Marini Giuseppe, il 26 giugno 1977 in Milano. — Libero dal servizio, notata un'auto con a bordo cinque persone precipitare nelle acque del Naviglio, non esitava a tuffarsi riuscendo ad estrarre, attraverso un finestrino della macchina, la conducente svenuta ed un bimbo, portandoli salvi a riva. Immediamente tornava, unitamente ad altro generoso intervenuto, verso l'autovettura e traeva in salvo un altro bambino. Mirabile esempio di coraggio e di grande umana solidarietà.

Piana Giannino, il 29 giugno 1977 in Legnano (Milano). — Notati, di notte, dal balcone della propria abitazione, tre malviventi che tentavano di forzare la porta d'ingresso di un ufficio postale, con eccezionale coraggio scendeva prontamente in strada affrontando i malfattori che, colti di sorpresa, si davano a precipitosa fuga a bordo di un'autovettura. Mirabile esempio di ardimento e di non comune senso civico.

Alla memoria della guardia notturna Petroni Remo, il 3 giugno 1977 in Firenze. — Guardia notturna in servizio di vigilanza, notati alcuni giovani in atteggiamento sospetto, con coraggio e decisione, non esitava ad affrontarli al fine di evitare una probabile azione criminosa. Raggiunto da colpi di arma da fuoco esplosi al suo indirizzo da uno dei malviventi, restava mortalmente ferito sacrificando la vita ai più nobili ideali di ardimento ed alto senso del dovere.

Brigadiere dei carabinieri Ruvolo Francesco, il 10 luglio 1977 in Fiesso Umbertiano (Rovigo). — Informato che nei locali di un edificio si era sviluppato, accidentalmente, un violento incendio, benché libero dal servizio, si portava prontamente sul posto prodigandosi, unitamente ad altri generosi, per trarre all'esterno il materiale estremamente infiammabile ivi esistente. Appreso, poi, che all'interno degli ambienti vi era una bombola di gas liquido, non esitava, con estremo coraggio e decisione, a slanciarsi nuovamente nei locali invasi dal fumo e dalle fiamme, riuscendo a trarre all'aperto il contenitore di gas, già deformato dal calore, in procinto di esplodere. Con successivo intervento, benché allo stremo delle forze, tentava di trarre all'esterno un altro contenitore di gas ma doveva desistere a causa dell'aumentata intensità dell'incendio. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere.

Alla memoria dell'avvocato Breccia Domenico, il 2 agosto 1977 in Marina di Camerota (Salerno). — Con coraggio e decisione, pur consapevole del grave rischio cui andava incontro, si sporgeva da uno scoglio per soccorrere una giovane che era stata trascinata in mare da una violenta ondata. Mentre con altri animosi intervenuti riusciva a trarre in salvo la pericolante veniva, a sua volta, sbalzato in acqua e travolto dai forti marosi, sacrificava la propria vita ai più alti ideali di umana solidarietà.

Marchi Marco, Masoni Carlo, Micheli Carlo, il 29 settembre 1977 in Livorno. — Con coraggiosa decisione inseguiva, unitamente ad altri due animosi, un uomo che, gravemente ferito un proprio congiunto, si era dato a precipitosa fuga. Tallonato a lungo l'energumeno, nonostante che questi lo minacciasse più volte con l'arma, lo raggiungeva, riuscendo, dopo violenta colluttazione ad immobilizzarlo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Luminoso esempio di grande ardimento e di elette virtù civiche.

Berti Antonio, il 2 novembre 1977 in Venezia. — Richiamato dalle grida di alcuni bambini, con tempestivo intervento e noncurante della propria incolumità, non esitava a tuffarsi vestito, di notte, nelle fredde acque di un canale in soccorso di un fanciullo che, precipitatovi accidentalmente e inesperto del nuoto, era già scomparso dalla superficie. Dopo reiterate immersioni riusciva ad afferrare il piccolo ormai privo di sensi, ed a trarlo salvo a riva. Mirabile esempio di altruismo ed operante umana solidarietà.

Simonini Graziano, il 29 dicembre 1977 in Bagni di Lucca. — Con pronto determinazione accorreva in soccorso di numerose persone rimaste imprigionate al terzo piano di un edificio, all'interno del quale si era sviluppato un violento incendio. Dando prova di encomiabile altruismo e sprezzo del pericolo, senza esitazione si assicurava ad una fune e si arrampicava su di un malfermo ferro sagomato sito all'esterno dello stabile, riuscendo a raggiungere i pericolanti ed a trarli, uno alla volta, al sicuro.

Medaglie di bronzo

Vice capo reparto dei vigili del fuoco Ficalora Giuseppe, il 23 dicembre 1975 in Palermo. — Impegnato nelle operazioni di soccorso per il crollo di un edificio, con generoso ardimento, nonostante l'incombente pericolo di ulteriori cedimenti delle residue strutture, non esitava a crearsi un varco tra le macerie riuscendo, con l'aiuto di altri animosi, a liberare un uomo ivi rimasto imprigionato.

Nascone Antonino, Da Campo Carmelo, il 18 gennaio 1976 in S. Agata Militello (Messina). — Penetrato coraggiosamente in un'abitazione in fiamme, riusciva, con l'aiuto di altro animoso, a trascinare all'aperto una bombola di gas, già surriscaldata ed in procinto di esplodere, pochi istanti prima che avvenisse la temuta deflagrazione.

Felicetti Celestino, il 27 maggio 1976 in Soraga (Trento). — Senza esitazione si immergeva, unitamente ad altro generoso, nelle limacciose e vorticose acque di un torrente, collaborando a trarre a riva una bimba in procinto di annegare.

Vigile del fuoco Capuozzo Mario, il 17 agosto 1976 in Campomarino (Campobasso). — Con tempestivo intervento si tuffava nelle agitate acque del mare in soccorso di un ragazzo che, privo di sensi, era in balia delle onde. Raggiunto il pericolante riusciva, dopo non pochi sforzi, a trarlo salvo a riva dove, praticategli le prime cure, lo rianimava e lo accompagnava, quindi, in un ospedale.

Appuntato dei carabiniere Morlupo Pietro, il 15 novembre 1976 in Monticello Conte Otto (Vicenza). — Accorso prontamente presso un ufficio postale, non esitava ad affrontare due malviventi armati e mascherati che, perpetrata una rapina, cercavano di darsi alla fuga. Ma raggiunto da un colpo d'arma da fuoco esploso al suo indirizzo da uno dei malfattori si accasciava al suolo gravemente ferito.

Iacopozzi Paolo, Passerotti Aldo, il 22 novembre 1976 in Pisa, fraz. Tirrenia. — Con generoso ardimento non esitava, unitamente ad altro animoso, ad inseguire a mezzo di una autovettura, tre malviventi armati che perpetrata una rapina ai danni di una banca, si erano dati a precipitosa fuga a bordo di un'auto guidata da un complice. Notato poi che i rapinatori, lasciato il mezzo, si erano inoltrati in una pineta con l'intento di far perdere le proprie tracce, avvertiva le forze dell'ordine, consentendo l'arresto dei malfattori ed il recupero della refurtiva.

Bigatton Anna, il 2 dicembre 1976 in Dolegna del Collio (Gorizia). — Con non comune ardimento si calava, servendosi di una scala a pioli, in un canale, in soccorso di quattro persone, ivi precipitate a bordo di un'autovettura riuscendo, unitamente ad altro generoso, a trarre in salvo gli occupanti prigionieri del mezzo semisommerso.

Bencich Alessio Maria, il 29 gennaio 1977 in Vidigulfo (Pavia). — Senza esitazione si calava, legato ad una corda, nelle fredde acque di un fiume in soccorso di due persone rimaste imprigionate in un'autovettura ivi precipitata in seguito ad un incidente stradale. Dopo non pochi sforzi riusciva ad estrarre dalle lamiere contorte dell'auto uno dei pericolanti, traendolo salvo a riva. Successivamente tentava di soccorrere anche l'altro malcapitato, ma desisteva essendosi accorto che quest'ultimo era deceduto per le lesioni riportate.

Zulian Tullio, il 4 febbraio 1977 in Canazei (Trento). — Appena dodicenne, con prontezza e decisione riusciva ad afferrare e trarre in salvo un compagno di scuola che, perso l'equilibrio a causa del selciato ghiacciato, era finito tra le ruote di un pesante automezzo in movimento.

Capitano dei vigili urbani Ranucci Dante, il 23 giugno 1977 in Sperlonga (Latina). — Libero dal servizio, incurante del pericolo cui si esponeva, si tuffava nelle agitate acque del mare, in soccorso di un ragazzo che, inesperto del nuoto, si trovava in gravi difficoltà, traendolo in salvo a riva. Successivamente, senza esitazione alcuna, tentava di prestare aiuto ad altro minore, che, trascinato dalla forte corrente, era scomparso tra i flutti.

Cornaggia Aldo, Cacciacarne Gianni, il 9 luglio 1977 in Genova-Nervi. — Con prontezza e decisione si tuffava, unitamente ad altro generoso, nelle profonde ed agitate acque di un porticciolo, in soccorso di un ragazzo ivi accidentalmente precipitato e già privo di sensi. Trattolo a bordo di un natante attraccato nei pressi, gli praticava la respirazione artificiale rianimandolo.

Squadrito Natale, il 9 luglio 1977 in Misterbianco (Catania). — Gestore di un distributore di carburante non esitava a reagire ad un malvivente armato che gli ingiungeva la consegna del denaro. Ingaggiata con il malfattore una violenta colluttazione riusciva con l'aiuto del proprio figlio nel frattempo accorso, a disarmarlo ed a metterlo in fuga.

Squadrito Antonino, il 9 luglio 1977 in Misterbianco (Catania). — Visto il proprio genitore reagire alle minacce di un rapinatore armato, non esitava ad accorrere in aiuto del padre ingaggiando con il malvivente una violenta colluttazione e riuscendo a disarmarlo ed a metterlo in fuga.

Caccioni Bruno, l'11 agosto 1977 in Ravenna, località Punta Marina. — Con pronta determinazione si tuffava in mare da un natante, riuscendo a raggiungere e trattenere a galla, fino all'arrivo di una imbarcazione, due giovani sub-normali che, precipitati in acqua da un pattino, erano in procinto di annegare.

Maresciallo ordinario dei carabinieri Candeloro Francesco il 13 agosto 1977 in Triggiano (Bari). — Coraggiosamente penetrava, unitamente ad altri due generosi, in un appartamento preda di un incendio, riuscendo a porre in salvo due bambini in tenera età bloccati dalle fiamme. Con successivo intervento traeva dall'esterno un contenitore di gas liquido evitando, così più gravi conseguenze.

Gelsomino Giuseppe, il 28 settembre 1977 in Letoianni (Messina). — Con coraggio e decisione si tuffava nel mare in tempesta riuscendo a raggiungere un giovane che, travolto da una ondata gigantesca, rischiava di annegare ma venutosi a trovare a sua volta in difficoltà era tratto in salvo da altri generosi.

Briguglio Domenico, Briguglio Santino, il 28 settembre 1977 in Letoianni (Messina). — Posta in mare una piccola imbarcazione non esitava, unitamente ad altro generoso, ad avventurarsi nel mare in tempesta riuscendo a raggiungere e trarre in salvo due giovani in procinto di annegare.

Bettetto Daniele, il 22 novembre 1977 in Venezia. — Con generosa determinazione si gettava nelle fredde acque della laguna in soccorso di un bambino ivi accidentalmente precipitato, riuscendo a trarlo salvo a riva.

Marittimo Fontana Orazio, l'8 dicembre 1977 in Messina. — Nonostante l'ora notturna, non esitava a tuffarsi dalla motonave sulla quale era imbarcato nelle fredde e profonde acque del porto riuscendo a trarre in salvo un uomo gettatosi in mare con intenzioni suicide.

Camuffo Ettore, il 24 dicembre 1977 in Venezia. — Con prontezza e decisione si tuffava nelle gelide acque del Canal Grande in soccorso di un uomo ivi gettatosi con intenzioni suicide, riuscendo, con l'aiuto di un salvagente lanciatogli da altri generosi, a trarlo salvo a riva.

Finanziere di mare Tropiano Pietro, il 31 ottobre 1978 in Venezia. — Libero dal servizio, nonostante le sue precarie condizioni di salute, non esitava a gettarsi, vestito, nelle fredde acque di un canale in soccorso di un bambino in procinto di annegare, riuscendo, dopo non pochi sforzi, a trarlo salvo a riva.

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 13 maggio 1980, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'oro

Alla memoria di Giustini Lamberto, il 16 ottobre 1976 in Guidonia Montecelio (Roma). — Contitolare di una azienda, nei cui locali quattro individui armati e mascherati avevano fatto irruzione a scopo di rapina, con sprezzo del pericolo non esitava, pur sotto la minaccia delle armi, ad estrarre la pistola di cui era legalmente in possesso, riuscendo ad esplodere alcuni colpi all'indirizzo dei malviventi ed a ferirne uno mortalmente. Nel conflitto a fuoco che ne seguiva, benché a sua volta ferito, rispondeva ancora al tiro dei malfattori ma, attinto da un colpo mortale, si accasciava al suolo. Mirabile esempio di grande coraggio ed eccezionale ardimento spinti fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria del vice questore aggiunto dott. Giuliano Giorgio Boris, il 21 luglio 1979 in Palermo. — Valoroso funzionario di pubblica sicurezza, pur consapevole dei pericoli cui andava incontro operando in un ambiente caratterizzato da intensa criminalità, con alto senso del dovere e non comuni doti professionali si prodigava infaticabilmente nella costante ed appassionante opera di polizia giudiziaria che portava all'individuazione ed all'arresto di pericolosi delinquenti, spesso appartenenti ad organizzazioni mafiose anche a livello internazionale. Assassinato in un vile e proditorio agguato tesogli da un killer, pagava con la vita il suo coraggio e la dedizione ai più alti ideali di giustizia.

Alla memoria della guardia giurata Villa Giuseppe, il 6 luglio 1978 in Bologna. — Guardia giurata in servizio di vigilanza presso un istituto di credito, notati due individui armati avvicinarsi nei pressi della banca con l'intento di perpetrarvi una rapina, non esitava, pur conscio del pericolo cui si esponeva, ad affrontare i due malviventi esplodendo alcuni colpi di pistola allo scopo di disorientarli e metterli in fuga, ma colpito mortalmente dal fuoco dei malfattori, si accasciava al suolo perdendo la vita. Luminoso esempio di grande coraggio ed altissimo senso del dovere.

Alla memoria di Ponta Giuseppe, il 16 agosto 1978 in Lodi (Milano). — Mosso dai più elevati impulsi di generoso altruismo, non esitava, nonostante avesse pranzato da poco, a slanciarsi nelle acque di un fiume in soccorso di un ragazzo che, venutosi a trovare in gravi difficoltà, invocava disperatamente aiuto. Raggiunto il pericolante, riusciva a trarlo in salvo su di un natante nel frattempo sopraggiunto, mentr'egli colto da malore sacrificava la vita ai più nobili ideali, di operante umana solidarietà spinti fino all'estremo olocausto.

Alla memoria del finanziere Lapiccirella Pasquale, il 27 gennaio 1979 in Forlì. — Libero dal servizio, mentre procedeva, di notte, a bordo della propria autovettura unitamente alla famiglia, notava un grave incidente stradale. Animato da alto senso del dovere, non esitava a fermare il mezzo e ad assumere volontariamente la direzione delle operazioni di soccorso. Incurante del rischio cui si esponeva, si portava al centro della strada per meglio evidenziare ai veicoli in transito il pericolo incombente ed evitare così più gravi sciagure, ma veniva travolto da un'auto sopraggiunta a forte velocità perdendo la vita per le gravissime ferite riportate. Luminoso esempio di altruismo ed abnegazione spinti fino all'estremo sacrificio.

Medaglie d'argento

Giustini Maurizio, il 16 ottobre 1976 in Guidonia Montecelio (Roma). — Spinto da coraggioso impulso, visto il proprio fratello accasciarsi al suolo mortalmente ferito in un conflitto a fuoco con quattro banditi armati e mascherati, non esitava ad impossessarsi della pistola di uno dei malfattori a sua volta ferito, nel tentativo di precludere la fuga ai complici. Esempio mirabile di coraggio ed alto senso civico.

Penna Vincenzo, Aita Giuseppe, il 25 maggio 1977 in Salerno. — Con coraggioso e tempestivo intervento non esitava, unitamente ad altri generosi, a slanciarsi su di un malfattore che, puntata la pistola contro il portavalori di una banca, tentava di rapinarlo della borsa, riuscendo ad immobilizzare il malvivente ed a consegnarlo alle forze dell'ordine. Mirabile esempio di ardimento ed alto senso civico.

Guardia particolare giurata Scalia Sebastiano, il 3 febbraio 1978 in Acireale (Catania). — Preposto alla vigilanza di un istituto di credito, si esponeva a grave pericolo reagendo con pronta determinazione a tre rapinatori che, minacciandolo armi alla mano, gli avevano intimato di entrare nella banca. Ingaggiata con i malviventi una violenta colluttazione, riusciva a disorientarli ed a metterli in fuga. Mirabile esempio di coraggio ed encomiabile senso del dovere.

Brigadiere dei carabiniere Popolla Cesare, il 18 aprile 1978 in Castiglione d'Adda (Milano). — Accorso prontamente in una abitazione ove si era sviluppato un violento incendio non esitava, incurante del pericolo cui si esponeva, a penetrare nei locali invasi dal fumo e dalle fiamme, riuscendo, con l'ausilio di altro generoso, a trarre all'esterno una donna priva di sensi e già gravemente ustionata. Collaborava, poi, con i vigili del fuoco nel frattempo sopraggiunti, nell'opera di estinzione dell'incendio. Mirabile esempio di coraggio ed alto senso del dovere.

Tappeiner Walter, il 24 aprile 1978 in Merano (Bolzano). — Con prontezza e decisione, noncurante del rischio cui si esponeva, non esitava a scagliarsi contro un malvimente armato che, unitamente ad un complice, aveva fatto irruzione in un istituto di credito per perpetrarvi una rapina. Nella violenta colluttazione che ne seguiva, benchè ferito al capo da un colpo infertogli con il calcio di una pistola, riusciva ad immobilizzare il malfattore ed a consegnarlo alle forze dell'ordine nel frattempo sopraggiunte. Mirabile esempio di coraggio ed alto senso civico.

Cavalletti Roberto, il 24 aprile 1978 in Merano (Bolzano). — Coraggiosamente si poneva, a bordo del proprio ciclomotore, all'inseguimento di un malvivente armato che, dopo aver perpetrato una rapina ai danni di un istituto di credito, si era dato a precipitosa fuga. Raggiunto il delinquente, benché questi lo minacciasse con la pistola, non esitava ad affrontarlo riuscendo ad immobilizzarlo, e, con l'aiuto di altri animosi sopraggiunti a disarmarlo, a recuperare la refurtiva. Mirabile esempio di coraggio e di elevate virtù civiche.

Guardia particolare giurata Gaeta Benedetto, il 7 giugno 1978 in Palermo. — Guardia particolare giurata in servizio di vigilanza presso un istituto di credito, aggredito da due individui che tentavano di sottrargli l'arma in dotazione con l'evidente scopo di perpetrare una rapina ai danni della banca, non esitava, esponendo la vita a grave rischio, a reagire coraggiosamente ingaggiando con i malfattori una violenta colluttazione. Nel corso del conflitto a fuoco che ne seguiva feriva mortalmente uno dei malviventi e costringeva l'altro a precipitosa fuga. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere.

Pira Giacomo, il 22 giugno 1978 in Dronero (Cuneo). — Affrontato, all'uscita di un istituto di credito, da due sconosciuti armati che tentavano di avvalersi della sua presenza per introdursi nei locali della banca allo scopo di perpetrarvi una rapina, non esitava, pur conscio del pericolo cui si esponeva, a chiudere la porta d'accesso e ad ingaggiare con i malviventi una violenta colluttazione. La sua coraggiosa reazione disorientava i malfattori che si davano a precipitosa fuga. Fulgido esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso civico.

Brigadiere dei carabinieri Lo Iacono Domenico, il 24 giugno 1978 in Genova-Voltri. — Addetto al centro carabinieri subacquei, accorso con altri militari in aiuto di un giovane bagnante che, trascinato al largo dalle onde, durante una violenta mareggiata, era in procinto di annegare, con generoso altruismo ed incurante del grave rischio cui si esponeva non esitava a slanciarsi volontariamente per primo nel mare in tempesta. Raggiunto il pericolante riusciva con sovrumani sforzi e con l'ausilio di altri generosi, nel frattempo sopraggiunti, a trarlo salvo a riva. Mirabile esempio di coraggio ed alto senso del dovere.

Criaco Giovanni, il 24 giugno 1978 in Genova-Voltri. — Bagnino presso uno stabilimento balneare, non esitava a slanciarsi, coraggiosamente, nelle tempestose acque del mare in soccorso di un giovane bagnante che, risucchiato e trascinato al largo dalle onde, era in procinto di annegare. Raggiunto, dopo non poche difficoltà, il pericolante ed un altro soccorritore che si era tuffato per primo, riusciva a consegnare loro un salvagente, ma venutosi a trovare a sua volta in gravi difficoltà veniva tratto in salvo da altro generoso. Esempio mirabile di grande altruismo ed operante umana solidarietà.

Capitano dei carabinieri Pinotti Umberto, il 24 giugno 1978 in Genova-Voltri. — Comandante di centro carabinieri subacquei, informato che un giovane bagnante, trascinato al largo dalle onde, durante una violenta mareggiata, era in procinto di annegare, si portava prontamente sul posto unitamente ad altri militari. Mentre organizzava i soccorsi, notato che un sottufficiale dell'arma, volontariamente tuffatosi assieme ad altri animosi in aiuto del malcapitato, incontrava serie difficoltà, non esitava a slanciarsi a sua volta in mare e, raggiuntolo, offriva valido apporto alle operazioni di salvataggio del pericolante. Con successivo intervento, riusciva a trarre in salvo altro soccorritore che, sopraffatto dai marosi, stava per soccombere. Fulgido esempio di sprezzo del rischio ed alto senso del dovere.

Brigadiere della guardia di finanza Senatore Francesco, il 16 luglio 1978 in Palazzolo Acreide (Siracusa). — Mentre libero dal servizio percorreva, in auto, una via cittadina, con coraggio e decisione non esitava ad intervenire prontamente in soccorso di un automobilista che, bloccato dal conducente di un mezzo sopraggiunto a forte velocità ed in senso vietato, era dallo stesso minacciato con un lungo coltello. Nella colluttazione che ne seguiva, pur avendo riportato una ferita da arma da taglio ad una gamba, disarmava l'energumeno che però riusciva a darsi alla fuga. Mirabile esempio di ardimento ed alto senso del dovere.

Maresciallo della guardia di finanza Maienza Luigi, il 12 agosto 1978 in Castellammare di Stabia (Napoli). — Libero dal servizio ed in abiti civili, non esitava, rinunciando a far uso dell'arma in dotazione per non mettere in pericolo l'incolumità delle numerose persone presenti, a slanciarsi su un rapinatore armato che, fatta irruzione in una salumeria intimava al titolare

la consegna dell'incasso. Dopo aver immobilizzato il braccio del malfattore provvedendo così a deviare la traiettoria di alcuni colpi d'arma da fuoco sparati dal malvivente all'indirizzo del proprietario, ingaggiava con lui una violenta colluttazione e lo traeva all'esterno del negozio con l'intento di disarmarlo ed arrestarlo, ma questi, con l'aiuto di tre complici in attesa, liberatosi dalla stretta, dopo avergli esplosi contro alcuni colpi di pistola andati a vuoto, riusciva a darsi a precipitosa fuga. Mirabile esempio di grande coraggio ed alto senso del dovere.

Carabiniere Lavino Domenico, il 17 agosto 1978 in Melito di Napoli. — Libero dal servizio, informato che presso un ufficio postale era in atto una rapina, accorreva prontamente sul posto e, con estrema determinazione e sprezzo del pericolo, rispondeva al fuoco di un malvivente appostato all'esterno dell'edificio costringendolo alla fuga assieme ad un complice. Scorti poi altri due malfattori armati e mascherati che, dopo aver perpetrato il crimine, tentavano di dileguarsi, li affrontava coraggiosamente riuscendo, con l'aiuto di altri militari nel frattempo sopraggiunti, ad arrestarli ed a recuperare la refurtiva. Fulgido esempio di coraggio ed alto senso del dovere.

Brigadiere dei carabinieri Alati Antonino, il 1° ottobre 1978 in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria). — Sebbene ancora convalescente per ferite riportate in un conflitto a fuoco con malfattori, non esitava ad abbandonare la propria abitazione per slanciarsi, durante un violento nubifragio, coraggiosamente in mare in soccorso di un giovane che ivi trascinato dalle vorticose acque di un torrente in piena assieme all'autovettura sulla quale si trovava, era in balia dei flutti. Raggiunto dopo non pochi sforzi il malcapitato, riusciva ad afferrarlo e, trattolo a riva esamine, ma ancora in vita, dopo avergli praticato i primi soccorsi provvedeva al suo trasporto in ospedale. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere.

Maresciallo dei carabinieri Morello Donato, appuntato dei carabinieri Evangelio Cosimo, il 13 ottobre 1977 in Valenzano (Bari). — Venuto a conoscenza che quattro persone, per sottrarsi alla furia di acque alluvionali provocate da una improvvisa inondazione, si erano rifugiate sul terrazzo di un casello ferroviario, si portava prontamente sul posto unitamente ad altro militare. Avvicinatosi dopo enormi difficoltà al casolare già sommerso dalle acque vorticose, riusciva ad appoggiarvi un lungo palo di legno arrampicandosi al quale raggiungeva i pericolanti e li traeva uno per uno in zona sicura. Esempio mirabile di coraggio ed alto senso del dovere.

Maresciallo ordinario dei carabinieri Santuccione Gaspare, il 10 novembre 1978 in Civitella Messer Raimondo (Chieti). — Informato che un uomo in stato di etilismo acuto, dopo aver incendiato la propria abitazione, minacciava di morte i congiunti, si portava prontamente sul posto riuscendo, dopo violenta colluttazione e con l'ausilio di altri militari, ad immobilizzare l'energumeno. Appresa poi l'esistenza, all'interno dell'immobile, di una bombola di gas non esitava, unitamente ad altro generoso, a penetrare nei locali invasi dal fumo e dalle fiamme e, nonostante le ustioni riportate, traeva all'esterno il contenitore arroventato. Fulgido esempio di ardimento ed alto senso del dovere.

Appuntato dei carabinieri Proietto Pasquale, il 10 novembre 1978 in Civitella Messer Raimondo (Chieti). — Informato che un uomo in stato di etilismo acuto, dopo aver incendiato la propria abitazione, minacciava di morte i congiunti, si portava prontamente sul posto riuscendo, dopo violenta colluttazione e con l'ausilio di altri militari, ad immobilizzare l'energumeno. Appresa poi l'esistenza, all'interno dell'immobile, di una bombola di gas, non esitava, unitamente ad altro generoso, a penetrare nei locali invasi dal fumo e dalle fiamme provvedendo a trarre all'esterno il contenitore arroventato. Fulgido esempio di ardimento ed alto senso del dovere.

Appuntato della guardia di finanza Marra Nicola, il 22 dicembre 1978 in Pozzuoli (Napoli). — Libero dal servizio ed occasionalmente presente in un'agenzia di una società, notato un giovane che, estratta una pistola, balzava sul bancone divisorio al fine di penetrare all'interno della zona riservata agli impiegati per impossessarsi del denaro ivi custodito, con tempestivo e coraggioso intervento traeva fuori la propria arma d'ordinanza intimando al rapinatore di interrompere l'azione delittuosa. Il malvivente, sorpreso dall'inattesa reazione si dava a precipitosa fuga unitamente al complice di copertura all'uscita. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere.

Maresciallo d'alloggio ordinario dei carabinieri Cassettari Luciano, il 14 gennaio 1979 in Carrara. — Informato che in una abitazione si era accidentalmente incendiata una bombola di gas liquido, accorreva prontamente sul posto e, pur consapevole del rischio cui si esponeva, non esitava a penetrare nei locali al fine di trarre il contenitore all'aperto. Costretto, dopo reiterati sforzi, a desistere dall'azione per la violenza delle fiamme e per l'imminente pericolo di scoppio, si prodigava per far sgomberare lo stabile ed allontanare i curiosi diuscendo ad evitare che l'esplosione, avvenuta poco dopo con ingentissimi danni alle cose, provocasse vittime. Mirabile esempio di coraggio ed alto senso del dovere.

Brigadiere dei carabinieri Bresciani Adelino, vice brigadiere dei carabinieri Del Tufo Antonio, il 15 gennaio 1979 in Mira (Venezia). — Venuto a conoscenza che quattro persone occupanti un'abitazione, sita al piano terra di uno stabile, non davano segni di vita, accorreva unitamente ad altro militare prontamente sul posto. Resosi conto di trovarsi alla presenza di un pericolo mortale, per un forte odore di gas percepito dall'esterno dei locali illuminati, con cosciente sprezzo del rischio non esitava, dopo aver infranto il vetro di una finestra, a penetrare negli ambienti saturi di venefiche esalazioni. Dopo aver effettuato un rapido ricambio dell'aria, consentiva ad altri militari di accedere all'interno e trarre in salvo i pericolanti già in stato di symincoscienza. Mirabile esempio di altruismo ed alto senso del dovere.

Maresciallo capo dei carabinieri Torre Antonio, carabiniere Del Monte Francesco, il 18 gennaio 1979 in Collagna (Reggio Emilia). — Venuto a conoscenza che in una abitazione, per la perdita di gas da una bombola, si era sviluppato un violento incendio, accorreva prontamente e, pur consapevole del rischio cui si esponeva, non esitava a penetrare nei locali in fiamme riuscendo, con l'ausilio di altro generoso, a lanciare il contenitore di gas già surriscaldato in un prato sottostante, evitando così più gravi conseguenze. Si prodigava quindi, fino al completo spegnimento del fuoco. Esempio mirabile di generoso altruismo ed alto senso del dovere.

Guardia di pubblica sicurezza Pungillo Domenico, il 24 aprile 1979 in Lamezia Terme (Catanzaro). — In servizio d'istituto presso una stazione ferroviaria, notato un anziano viaggiatore che, nel tentativo di salire su di un treno in movimento, non essendo riuscito ad aprire la portiera, era rimasto aggrappato alla maniglia, non esitava a slanciarsi prontamente in suo soccorso. Balzato sul predellino della vettura riusciva, con notevole sforzo, a sorreggere il pericolante fino al momento dell'arresto del convoglio per l'azionamento dei freni di emergenza da parte del personale delle ferrovie in servizio sul treno. Fulgido esempio di ardimento ed alto senso del dovere.

Appuntato della guardia di finanza Aledda Mario, appuntato della guardia di finanza Pizzamiglio Santo, appuntato della guardia di finanza Russo Giuseppe, il 3 maggio 1979 in Fusine (Sondrio). — In servizio d'istituto, notato del fumo fuoruscire dalla finestra di uno stabile, accorreva prontamente sul posto. Udite delle invocazioni di aiuto provenire dall'abitazione non esitava, unitamente ad altri generosi, a penetrare nei locali. Raggiunto il vano cucina dal cui piano di cottura si sprigionavano alte fiamme, dopo aver tratto in salvo all'esterno una anziana donna riversa sul pavimento in stato di semincoscienza, provvedeva a trasportare in un luogo sicuro un contenitore di gas già surriscaldato, prodigandosi, quindi, nello spegnimento dell'incendio. Mirabile esempio di altruismo ed alto senso del dovere.

Brigadiere dei carabinieri Piccerillo Pietro, il 14 agosto 1979 in Tirano (Sondrio). — Capo equipaggio di autoradio accorso, unitamente ad altri militari, sul greto di un torrente le cui acque, per una piena improvvisa, avevano travolto tre giovani donne ed una bimba, dopo aver collaborato a trarre in salvo due delle pericolanti, si prodigava, unitamente ad altri generosi nella ricerca della piccola e della di lei madre scomparse alla vista dei soccorritori. Individuatele più a valle non esitava, benché inesperto del nuoto, a slanciarsi coraggiosamente nelle acque vorticose riuscendo a trarre sulla sponda la bambina alla quale praticava la respirazione artificiale. Con successiva azione traeva a riva anche l'altra malcapitata. Purtroppo le due sventurate, nonostante il suo prodigarsi, decedevano durante il trasporto in ospedale. Mirabile esempio di alto senso del dovere e di umana solidarietà.

Carabiniere Mignacca Eugenio, il 14 agosto 1979 in Tirano (Sondrio). — Conduttore di autoradio, accorso, unitamente ad altri militari, sul greto di un torrente le cui acque, per una piena improvvisa, avevano travolto tre giovani donne ed una bimba, dopo aver collaborato a trarre in salvo due delle pericolanti, si prodigava, unitamente ad altri generosi nella ricerca della piccola e della di lei madre scomparse alla vista dei soccorritori. Individuatele più a valle non esitava, benchè inesperto del nuoto, a slanciarsi coraggiosamente nelle acque vorticose riuscendo a trarre sulla sponda la bambina alla quale praticava la respirazione artificiale. Con successiva azione traeva a riva anche l'altra malcapitata. Purtroppo le due sventurate, nonostante il suo prodigarsi, decedevano durante il trasporto in ospedale. Mirabile esempio di alto senso del dovere e di umana solidarietà.

Finanziere Zorzi Lucio, il 14 agosto 1979 in Tirano (Sondrio). — Richiamato dalle grida di aiuto ed accorso prontamente sul greto di un torrente le cui acque per una piena improvvisa avevano travolto quattro persone, non esitava, benchè poco esperto del nuoto a slanciarsi coraggiosamente nelle acque vorticose in soccorso di una bimba e della di lei madre sopraffatte dalla forte corrente, riuscendo, unitamente ad altri generosi accorsi, a trarre sulla sponda la bambina alla quale praticava la respirazione artificiale. Con successivo intervento traeva a riva anche l'altra malcapitata. Purtroppo, le due sventurate, nonostante il suo prodigarsi, decedevano durante il trasporto in ospedale. Mirabile esempio di alto senso del dovere e di umana solidarietà.

Appuntato di pubblica sicurezza Cucciardi Umberto, guardia di pubblica sicurezza Troncone Francesco, il 2 ottobre 1979 in Trieste. — Con sprezzo del pericolo e noncurante del rischio cui si esponeva, non esitava, unitamente ad altro generoso, a slanciarsi, di notte, nelle acque di un porto in soccorso di una donna in procinto di annegare, riuscendo, dopo non poche difficoltà e nonostante il fortissimo vento ed il mare agitato, a trarre in salvo la malcapitata. Mirabile esempio di coraggio ed alto senso del dovere.

Medaglie di bronzo

Vigile del fuoco Randazzo Andrea, vigile del fuoco Maggio Vincenzo, vigile del fuoco Criscenti Vito, vigile del fuoco Zichichi Nicolò, vigile del fuoco Saladino Francesco, il 5 novembre 1976 in Trapani. — Si prodigava attivamente, unitamente ad altri generosi, per prestare soccorso alle popolazioni colpite da un violento nubifragio, riuscendo a trarre in salvo quattro persone che, ormai allo stremo delle forze, erano aggrappate alla ringhiera di un ponte investito dalle acque di un torrente in piena.

De Martino Vincenzo, il 25 maggio 1977 in Salerno. — Con prontezza e decisione, collaborava a trattenere e successivamente a consegnare alle forze dell'ordine un malfattore che poco prima aveva tentato di rapinare il portavalori di una banca.

Custode di casa mandamentale Cardamone Angelo, il 28 giugno 1977 in Nocera Terinese (Catanzaro). — Custode di casa mandamentale contrastava quattro giovani che, minacciandolo, gli avevano intimato di aprire il cancello d'ingresso della casa penale che egli, con pronta determinazione, aveva chiuso alle sue spalle. Con l'ausilio dei suoi due figli, militari dell'Arma, nel frattempo sopraggiunti, tentava di trarre in arresto i quattro individui che, però, si davano alla fuga. Successivamente, avvertite le forze dell'ordine non esitava, unitamente ai congiunti, ad inseguire i fuggitivi che più tardi venivano arrestati anche per l'intervento di altri militari.

Mazzocco Augusto, Peretti Ferdinando, Bruttomesso Luigi, il 6 settembre 1977 in Arzignano (Vicenza). — Con generoso ardimento non esitava, unitamente ad altri animosi, ad ingaggiare una violenta colluttazione con due malfattori armati che, perpetrata una rapina ai danni di una banca, tentavano di darsi alla fuga riuscendo ad immobilizzarli ed a recuperare la refurtiva.

Vigile urbano Baron Enzo, il 6 settembre 1977 in Arzignano (Vicenza). — Vigile urbano in servizio d'istituto, fatto segno ad azione di fuoco, fortunosamente andata a vuoto, da parte di due malviventi che dopo aver perpetrato una rapina ai danni di una banca, tentavano di darsi alla fuga, non esitava, unitamente ad altri animosi, a slanciarsi sui malfattori riuscendo, dopo una violenta colluttazione, a disarmarli ed a recuperare la refurtiva.

Brigadiere dei carabinieri Attocchi Luciano, il 6 settembre 1977 in Arzignano (Vicenza). — Comandante interinale di stazione, informato che presso un istituto di credito era in corso una rapina a mano armata, accorreva sul posto unitamente ad un proprio dipendente, sorprendendo i malfattori che, dopo aver consumato il delitto, si apprestavano ad allontanarsi. Fatto segno ad azione di fuoco a distanza ravvicinata, benché ferito, rinunciava a far uso delle armi per non coinvolgere le numerose persone presenti e, slanciatosi sui malviventi, riusciva, dopo una violenta colluttazione e con l'ausilio di altri animosi, a disarmarli ed arrestarli.

Carabiniere Cosaro Antonio, il 6 settembre 1977 in Arzignano (Vicenza). — In occasione di rapina a mano armata ai danni di un istituto di credito, accorreva prontamente sul posto, unitamente al proprio superiore, sorprendendo i malfattori che, dopo aver consumato il delitto, si apprestavano ad allontanarsi. Fatto segno ad azione di fuoco fortunosamente andata a vuoto, rinunciava a far uso delle armi per non coinvolgere le numerose persone presenti e, slanciatosi sui malviventi riusciva, dopo una violenta colluttazione e con l'ausilio di altri animosi a disarmarli ed arrestarli.

Brigadiere dei carabinieri Ligato Antonio, il 13 ottobre 1977 in Valenzano (Bari). — Componente dell'equipaggio di un elicottero inviato in ricognizione durante una improvvisa inondazione, scorti due cacciatori che, per sottrarsi alla furia delle acque alluvionali si erano rifugiati sul tetto di un trullo, non esitava a calarsi dal velivolo sul tetto conico ed in forte pendenza della costruzione riuscendo a trarre i pericolanti in salvo sull'aeromobile.

Vigile del fuoco ausiliario Buggea Vincenzo, il 19 dicembre 1977 in Favara (Agrigento). — Benché libero dal servizio, non esitava ad introdursi in un esercizio commerciale invaso dalle fiamme e ad iniziare, con l'aiuto di un estintore, il contenimento dell'incendio, consentendo così ad altri generosi, nel frattempo accorsi, di trarre all'esterno tre bombole di gas ivi esistenti.

Brigadiere dei carabinieri Fioravanti Luigi, appuntato dei carabinieri Grasso Antonino, vigile urbano Bruccoleri Antonio, il 19 dicembre 1977 in Favara (Agrigento). — Con prontezza e decisione penetrava, unitamente ad altri generosi, in un locale in preda ad un violento incendio, riuscendo a trarre all'esterno tre contenitori di gas ivi esistenti.

Brigadiere della guardia di finanza Pisacane Renato, il 7 aprile 1978 in Portovenere (La Spezia). — Mosso da un nobile impulso, non esitava a slanciarsi nelle agitate acque del mare, in soccorso di un pscatore che, per l'affondamento della propria imbarcazione, era in procinto di annegare. Venutosi a sua volta a trovare in gravi difficoltà, era tratto a riva, assieme al malcapitato, da altri generosi.

Secondo capo incursore della Marina militare Pesare Alfonso, sergente furiere della Marina militare Costoloni Andrea, il 7 aprile 1978 in Portovenere (La Spezia). — Con pronta determinazione non esitava, unitamente ad altro generoso, a slanciarsi nelle agitate acque del mare riuscendo a trarre salvi a riva un pescatore che per l'affondamento della propria imbarcazione era in procinto di annegare ed un altro soccorritore che, tuffatosi per primo, era venuto a trovarsi in difficoltà.

Cighetti Luigi, il 18 aprile 1978 in Castiglione d'Adda (Milano). — In occasione di un violento incendio sviluppatosi in una abitazione, non esitava a penetrare all'interno dei locali, collaborando a trarre in salvo una donna priva di sensi e già gravemente ustionata.

Brigadiere dei carabinieri Festa Pasquale, il 12 novembre 1978 in Rivalba (Torino). — Informato che una anziana donna si era gettata in un profondo pozzo a scopo suicida, accorreva prontamente sul posto e, assicurandosi ad una fune, trattenuta da altri volenterosi, non esitava a calarsi in soccorso della pericolante, riuscendo, dopo non poche difficoltà, a trarla in salvo.

Appuntato di mare della guardia di finanza Giannone Alberto, il 14 dicembre 1978 in Civitavecchia (Roma). — Non esitava a slanciarsi, di notte, nelle fredde acque del porto in soccorso di un uomo che a causa del profondo stato di ubriachezza vi era accidentalmente precipitato, riuscendo ad afferrarlo e trascinarlo salvo sulla banchina con l'aiuto di una corda lanciata, da terra, da altro animoso.

Finanziere di mare Amoroso Bernardo, il 6 aprile 1979 in Portoferraio (Livorno). — Scorto un autofurgone con il solo conducente a bordo che, precipitato in mare, si stava lentamente inabissando, non esitava, nonostante l'ora notturna, a tuffarsi, da un natante, in soccorso del malcapitato. Dopo non pochi sforzi, aperta una portiera del mezzo, riusciva ad estrarre il pericolante in stato di semincoscienza e a trarlo in salvo sulla banchina ove gli praticava i primi soccorsi.

Brigadiere della guardia di finanza Maira Filippo, finanziere Tisa Ignazio, il 24 luglio 1979 in Vittoria (Ragusa). — Con sprezzo del pericolo non esitava, unitamente ad altro generoso, a slanciarsi in soccorso di un uomo che, colpito da una forte scarica elettrica, non dava più segni di vita. Dopo aver staccato il malcapitato dal conduttore di elettricità gli prestava i primi soccorsi rianimandolo.

(3509-3508)

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 31 marzo 1980, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie di seguito a ciascuna riportate.

Medaglie d'oro

Alla memoria di Tamanini Fabio, l'8 luglio 1976 in Vigolo Vattaro (Trento). — Spinto da generoso impulso ed incurante del grave rischio cui si esponeva, non esitava a soccorrere un uomo che, calatosi in un pozzo nero, aveva perso i sensi per le venefiche esalazioni e stava per essere sommerso dal liquame. Stordito a sua volta dai miasmi, perdeva tragicamente la vita assieme a colui che aveva tentato di salvare. Magnifico esempio di grande altruismo e non comune umana solidarietà spinti fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria del vigile del fuoco Alfano Antonio, alla memoria del vigile del fuoco Bocchetto Sabatino, alla memoria del vigile del fuoco Celli Amato, alla memoria del vigile del fuoco Pedone Antonino, il 16 aprile 1977 in Tramonti di Sotto, località Redona (Pordenone). — In occasione del violento sisma che aveva sconvolto il Friuli, impegnato, unitamente ad altri generosi, nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, si prodigava strenuamente nella gravosa opera di trasporto, a mezzo elicottero, di elementi prefabbricati al fine di assicurare tempestivamente ricoveri ai terremotati. Al termine di una intensa giornata di lavoro, a causa di un incidente aviatorio, perdeva tragicamente la vita, offrendo magnifico esempio di grande umana solidarietà ed alto senso del dovere.

Medaglie d'argento

Alla memoria di mons. Bracco Dionigi. — Sacerdote di profonda cultura e grande umanità, insigne benefattore dell'infanzia e della gioventù, dedicava tutta la sua vita ad opere assistenziali donando, con elevata carità, tutti i suoi averi ai poveri. Nel corso del primo conflitto mondiale svolgeva assidua e proficua opera di assistenza materiale e spirituale in favore dei profughi veneti, cercando di alleviare le sofferenze dei più bisognosi. Esempio luminoso di profondo altruismo e di eccelsa nobiltà d'animo.

Tenente colonnello Attolico Giuseppe, il 17 novembre 1954 in Bari. — Durante l'imperversare di un violento nubifragio, con generoso ardimento, si offriva volontariamente di collocare le cariche esplosive rese necessarie per aprire una breccia nella diga foranea al fine di far defluire in mare le acque che avevano allagato parte della città. Con estremo coraggio e decisione trasportava l'esplosivo, già innescato, consentendo la perfetta riuscita dell'operazione ed evitando, così, gravi conseguenze e maggiori danni.

Zagami Carlo, il 19 gennaio 1968 in Montevago (Agrigento). — Giovane esploratore componente di una squadra del servizio volontario di protezione civile, in occasione del sisma che aveva colpito la Valle del Belice, partecipava attivamente alle operazioni di soccorso ai terremotati, prodigandosi fattivamente nella rimozione di macerie e recupero di materiali. Colpito al viso dal taglio di una picozza mentre generosamente svolgeva la propria missione, riportava una grave lesione.

Marittimo Adriani Benedetto, 1972-1973 Marciana Marina (Livorno). — Capo equipaggio di una motobarca, con perizia e tempestività si prodigava, unitamente ai altri generosi, in interventi di soccorso riuscendo a trarre in salvo, nonostante le proibitive condizioni del mare, numerose persone naufragate in procinto di annegare e provvedendo, inoltre, al recupero dei natanti semisommersi. Mirabile esempio di altruismo ed elevato spirito di umana solidarietà.

Padrone marittimo Camedda Giovanni Efisio, 1972-1973, Coste della Sardegna. — Comandante dei rimorchiatori operanti nell'ambito portuale, con generoso slancio umanitario, si prodigava in innumerevoli, tempestivi interventi di soccorso in in favore di navi in pericolo, offrendo eccezionale esempio di altruismo e di esemplare senso del dovere.

Alla memoria del sottotenente pilota Marcelli Paolo Emilio, il 19 giugno 1976 in località Rivalta del comune di San Nazario. — Ai comandi di un veloce aereo, nel precipitare al suolo durante un'esercitazione, pur consapevole della propria morte, con eroico autocontrollo deviava la traiettoria del velivolo, evitando di investire un centro abitato. Mirabile esempio di alto senso del dovere e di grande umana solidarietà.

Alla memoria di Rietti Aristide, il 28 gennaio 1978 in Fobello (Vercelli). — Addetto al servizio di sgombero della neve, avvertito che in una zona molto pericolosa per la caduta di frequenti valanghe, la strada era stata ostruita da abbondanti nevicate, pur conscio del pericolo cui andava incontro, accorreva prontamente con la propria turbofresa per procedere allo sgombero del tratto stradale innevato. Investito in pieno da una slavina staccatosi dalla montagna sovrastante, perdeva la vita. Luminoso esempio di generoso altruismo ed alto senso del dovere.

Medaglie di bronzo

Marittimo Feola Giovanni, marittimo Peria Franco, marittimo De Angeli Michele, 1972-1973 in Marciana Marina (Livorno). — Componente di equipaggio di una motobarca, con perizia e tempestività partecipava, unitamente ad altri generosi, ad interventi di soccorso, riuscendo a trarre in salvo numerose persone in procinto di annegare ed a recuperare i natanti semisommersi.

Alla memoria di Biglia Osvaldo, il 21 gennaio 1974 in Montecestino (Alessandria). — Presi a bordo della propria autovettura due coniugi, la cui auto, a causa del fondo stradale ghiacciato era poco prima uscita fuori strada, non esitava a ripercorrere lo stesso tragitto al fine di condurli a destinazione. Coinvolto anch'egli, nello stesso punto in un gravissimo incidente stradale, riportava ustioni e ferite che ne causavano la morte.

Sc. Mn. della Marina militare Grimaldi Gaetano, il 23 giugno 1975 in Rimini (Forlì). — Con prontezza e decisione si slanciava, da un natante, nelle acque del porto, riuscendo a trarre in salvo una donna ivi accidentalmente precipitata ed in procinto di annegare.

Centro emergenza radioamatori, maggio 1976, Friuli. — In occasione del sisma che aveva svonvolto il Friuli, provocando l'interruzione di tutte le linee di comunicazione tra le popolazioni colpite dal terremoto, il Centro emergenza radioamatori, con encomiabile slancio di umana solidarietà, servendosi delle proprie apparecchiature, interveniva con tempestività, indirizzando i soccorsi nei luoghi più disastrati e permettendo così il salvataggio di innumerevoli vite umane.

Schiano Aniello, l'8 giugno 1976 in Casamicciola Terme (Napoli). — Con pronta determinazione, si tuffava nelle acque del mare, in soccorso di un uomo in procinto di annegare. Raggiunto il pericolante già esamine, riusciva a trarlo a riva dove gli praticava la respirazione artificiale rianimandolo.

Allodi Renato, il 23 settembre 1976 in Cremona. — Con tempestivo intervento non esitava a praticare la respirazione artificiale ad una donna che, gettatasi nelle acque di un fiume con intenzioni suicide era stata tratta a riva da altri animosi apparentemente senza vita, riuscendo, dopo non pochi sforzi, a rianimarla.

Villa Massimo, Peretti Marco, Delindati Marino, il 23 settembre 1976 in Cremona. — Notato nelle acque di un fiume il corpo apparentemente inanimato di una donna, ivi gettatasi con intenzioni suicide, non esitava, unitamente ad altri generosi, ad intervenire prontamente a mezzo di un natante a remi, riuscendo dopo non pochi sforzi a trarla a riva dove le veniva praticata la respirazione artificiale fino alla rianimazione.

Zitelli Antonino, il 24 gennaio 1977 in Belpasso (Catania). — Accortosi che un ponte ferroviario, per il cedimento di alcuni piloni, si era pericolosamente inclinato, con prontezza e alto senso di altruismo avvisava il capo stazione giusto in tempo per impedire la partenza di una automotrice affollatissima, scongiurando così le terribili conseguenze di un sicuro disastro.

Sergente Gov. dell'Aeronautica militare Nettis Nicola, il 30 aprile 1977 in Milano. — Testimone occasionale di un sequestro di persona, avvertita, con alto senso civico, le forze dell'ordine, non esitava, ad offrire la propria collaborazione permettendo, con le indicazioni fornite, l'individuazione di un luogo nel quale erano state tenute prigioniere persone sequestrate ed il rinvenimento di armi e munizioni.

Pastorino Eugenio, ottobre 1977, Campo Ligure e Rossiglione (Genova). — In occasione di un'alluvione che aveva colpito alcuni comuni del genovese, si poneva volontariamente a disposizione degli organismi pubblici preposti alle operazioni di soccorso, trasportando, a mezzo della propria autovettura, viveri e generi di prima necessit àagli abitanti dei cascinali rimasti isolati.

Finanziere di mare Del Vecchio Pasquale, l'11 settembre 1977 in Ortona (Chieti). — Con alto senso civico non esitava a soccorrere un'anziano signore, che seriamente ferito ad una gamba rimasta impigliata nella scalmiera di un remo, penzolava dalla propria imbarcazione da diporto invocando aiuto. Liberato il malcapitato e legatogli l'arto infortunato al fine di evitare una emorragia, provvedeva a trasportarlo in ospedale per le cure del caso.

Corradini Alvaro, Del Grosso Leonardo, Margaroli Maurizio, De Gregori Dario, il 10 agosto 1978 in Trontano (Novara). — Dopo un grave nubifragio che aveva colpito la valle, diffusasi la notizia che su una frazione incombeva il pericolo di una frana, unitamente ad alcuni generosi, accorreva sul luogo dopo una faticosa marcia fra sentieri e dirupi allo scopo di valutare la gravità della situazione. Accertata l'assenza del pericolo temuto riusciva, grazie alle notizie così acquisite, a rassicurare la popolazione della valle che riacquistava calma e tranquillità.

(3511)

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 4 giugno 1980, il Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile.

Adamo Lorenzo, il 3 dicembre 1976 in Milano. — Impiegato di un ufficio postale, non esitava, incurante del pericolo cui andava incontro, ad avvertire le forze dell'ordine, nel tentativo di sventare una rapina perpetrata, ai danni dell'ufficio, da due banditi armati.

Vigile urbano Ciuffi Riccardo, il 15 marzo 1977 in Firenze. — Libero dal servizio ed in abiti civili, collaborava a trarre in arresto un malvivente che, perpetrata una rapina ai danni di una banca, tentava di darsi alla fuga.

Appuntato della guardia di finanza Albano Mario, il 13 giugno 1977 in Vico Equense (Napoli). — Senza esitazione si tuffava in mare da un natante riuscendo a trarre a riva un bagnante in gravi difficoltà.

Lo Faro Salvatore, il 18 giugno 1977 in Venezia. — Marinaio di un natante venuto a collisione con altra imbarcazione, si tuffava prontamente in acqua riuscendo a trarre in salvo un turista in gravi difficoltà.

Vicil Benito, il 18 giugno 1977 in Venezia. — Gondoliere la cui imbarcazione, con cinque turisti a bordo, si era capovolta a seguito di collisione con altro natante, provvedeva a trarre in salvo uno dei malcapitati in gravi difficoltà.

Appuntato dei carabinieri Abbascià Michele, appuntato dei carabinieri Ciullo Filippo, l'8 ottobre 1977 in Casamassima (Bari). — Unitamente ad altro generoso, non esitava a penetrare, dopo essersi posto sul viso un fazzoletto bagnato, in un locale saturo di anidride carbonica, in soccorso di due coniugi che, colpiti dalle venefiche esalazioni, vi giacevano privi di sensi. Tratti all'esterno i pericolanti praticava loro la respirazione artificiale fino alla rianimazione.

Capitano dei carabinieri Corbo Luca, il 13 ottobre 1977 in Valenzano (Bari). — Pilota di elicottero inviato in ricognizione per una improvvisa inondazione, scorti due cacciatori che, per sottrarsi alla furia delle acque alluvionali si erano rifugiati sul tetto di una costruzione, con abile manovra consentiva ad altro militare di raggiungere i pericolanti e trarli in salvo sull'aeromobile.

Zaranto Maurizio, Zaranto Giancarlo, il 5 giugno 1978 in Venezia. — Non esitava a slanciarsi, unitamente ad altro generoso, nelle acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo un uomo ivi accidentalmente caduto.

Finanziere Loddo Giampiero, Lazzari Luigi, il 15 luglio 1979 in Sondrio. — Non esitava, unitamente ad altro generoso, a slanciarsi nelle acque di un torrente in soccorso di un giovane che, sopraffatto dalla forte corrente, invocava disperatamente aiuto ma venutosi a trovare a sua volta in gravi difficoltà raggiungeva a stento la riva.

Nocchiere di porto Ventriglia Felice, il 20 ottobre 1978 in Viareggio (Lucca). — Non esitava a slanciarsi in mare in soccorso di una donna ivi gettatasi con intenzioni suicide, riuscendo, dopo aver raggiunto la pericolante, a trattenerla in superficie fino all'arrivo di un natante.

Carabiniere Panico Luigi, il 10 giugno 1979 in Pianosa Isola (Livorno). — Non esitava a tuffarsi in mare in soccorso di un uomo in procinto di annegare. Trattolo a riva, esanime, gli praticava la respirazione artificiale, rianimandolo.

Guardia scelta di pubblica sicurezza Montalbano Mario, guardia di pubblica sicurezza Franciosa Giuseppe, il 9 agosto 1979 in Desenzano del Garda (Brescia). — Unitamente ad altro animoso si portava, a bordo di una piccola barca, in soccorso di due persone che, per il capovolgimento del battellino di gomma sul quale si trovavano, erano in procinto di annegare nelle profonde acque del lago. Trattili a riva, praticava ai malcapitati i primi soccorsi.

(3512)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni per accelerare l'assegnazione di alloggi acquistati per le esigenze dei nuclei familiari puteolani colpiti dal bradisismo. (Ordinanza n. 280/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 20/FPC del 7 ottobre 1983 che ha previsto l'acquisto di fabbricati di nuova costruzione, nei comuni viciniori a quello di Pozzuoli, da destinare alla popolazione puteolana sgomberata dalle proprie abitazioni per effetto del bradisismo;

Vista la successiva ordinanza n. 64/FPC del 14 novembre 1983 che ha dettato norme per l'assegnazione degli alloggi predetti a cura del « Comitato coordinamento assegnazione alloggi » istituito dal comune di Pozzuoli;

Rilevato che da qualche tempo risultano da assegnare ancora ventitre alloggi siti nel comune di Quarto, e ritenuto, in relazione agli eventi sismici del 1° luglio scorso, di accelerare le procedure per l'assegnazione degli alloggi di cui trattasi agli aventi diritto;

Considerato, altresì, che l'impresa venditrice non intende sopportare *sine die* oneri per la custodia degli immobili suddetti, mentre sussiste il concreto pericolo di occupazioni abusive;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

A parziale modifica delle ordinanze succitate, gli alloggi di cui in premessa sono assegnati agli aventi diritto da una commissione così composta:

assessore delegato alla protezione civile del comune di Pozzuoli, presidente;

presidente «Centro operativo di protezione civile» di Pozzuoli, componente;

consigliere comunale designato dal sindaco di Pozzuoli, componente.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal segretario del comune di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3952)

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del delegato alla protezione civile del comune di Bacoli. (Ordinanza n. 299/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, n. 51/FPC del 31 ottobre 1983, n. 74/FPC del 30 novembre 1983, n. 78/FPC del 5 dicembre 1983, n. 101/FPC del 10 gennaio 1984, n. 120/FPC del 7 febbraio 1984, n. 136/FPC dell'8 marzo 1984 e n. 174/FPC/ZA del 30 marzo 1984;

Vista la nota n. 10232 del 14 giugno 1984, con la quale il sindaco di Bacoli ha chiesto un'ulteriore proroga delle precedenti disposizioni per il consigliere delegato sig. Grasso Domenico;

Vista la nota n. 600/BRA/GAB del 15 giugno 1984, con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole all'accoglimento della cennata richiesta tenuto conto della persistenza delle esigenze locali connesse al fenomeno bradisismico;

Ravvisata, quindi, la necessità di accogliere la predetta istanza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli, può continuare a fruire dell'aspettativa fino al 31 agosto 1984, con le stesse modalità previste nell'ordinanza numero 22/FPC del 7 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3951)

Sospensione dell'efficacia degli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 254 del 19 giugno 1984 concernente l'assistenza alberghiera, concorso nella spesa per il pagamento della indennità di requisizione, contributo alloggiativo - Modifiche. (Ordinanza n. 297/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 154/FPC/ZA del 19 giugno 1984, con la quale, fra l'altro, è stato disposto un concorso nella spesa a carico dei nuclei familiari ricoverati in esercizi alberghieri ed in bungalows in relazione al reddito posseduto;

Vista la nota del sindaco di Pozzuoli del 20 luglio 1984, con la quale si chiede l'abrogazione della cennata disposizione;

Considerato che da parte di tutte le forze politiche, sociali ed economiche di Pozzuoli è stato reiteratamente richiesto di abrogare la disposizione in questione a causa del perdurante stato di grave disagio in cui versa la popolazione;

Considerato, altresì, che il contributo nella spesa è stato riferito al reddito lordo annuo complessivo familiare;

Tenuto conto che occorre riconsiderare le fasce di reddito in relazione alla diversa incidenza fiscale sul reddito lordo;

Ravvisata la necessità di accogliere in parte le richieste e di procedere intanto alla sospensione della disposizione in questione anche per individuare una disciplina più equa in relazione alla daterminazione delle fasce di reddito da assoggettare al contributo nelle spese;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

E' sospesa l'efficacia degli articoli 2 e 3 dell'ordinanza numero 254/FPC/ZA del 19 giugno 1984 concernente l'assistenza alberghiera, concorso nella spesa per il pagamento della indennità di requisizione, contributo alloggiativo - Modifiche.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3950)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, relativi al mese di giugno 1984, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1984 rispetto a giugno 1983 risulta pari a più 11,2 (undicivirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1984 rispetto a giugno 1982 risulta pari a più 28,9 (ventottovirgolanove).

(4050)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a sessanta posti di segretario (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 422, con il quale vengono soppressi i ruoli della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro istituiti dalla legge 12 agosto 1962, n. 1290 e del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 e in sostituzione viene istituito il ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro;

Considerato che nel ruolo della ex carriera di concetto, istituito con il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 422, risultano attualmente disponibili sessanta posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983 con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Direzione generale del tesoro viene autorizzata ad indire, per l'anno 1983, un concorso, per esami, a sessanta posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto della riserva di posti stabilita dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di coprire i posti vacanti nell'organico del predetto ruolo e di bandire, pertanto, un pubblico concorso a segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo stesso;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sessanta posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

I vincitori del presente concorso saranno assegnati alle direzioni provinciali del tesoro aventi sede in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige (esclusa la provincia di Bolzano), Friuli, Veneto ed Emilia-Romagna e dovranno permanere negli uffici delle suindicate regioni per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale comunque assunto o denominato, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente nonché agli impiegati dei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

Gli aspiranti di cui al comma precedente devono essere in possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2, lettera *f*), del bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma terzo, del presente decreto;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) godimento dei diritti politici;

f) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957; n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 2), dovrà pervenire al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro Divisione XXI Via XX Settembre, 97 00187 Roma, o alle direzioni provinciali del tesoro entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici sopraindicati dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni di cui all'art. 1 del bando di concorso.

Dalla domanda dovranno risultare, altresì, il domicilio e il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare, è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 5.

L'esame consterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

L'esame è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della ex carriera di concetto.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il 15 dicembre 1984 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata notificata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte, senza ulteriore comunicazione, nell'ora, nei giorni e presso la sede indicati nello avviso di cui al precedente comma.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Roma, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla Direzione generale del tesoro oltre il detto termine di giorni quindici.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per le relative pubblicazioni e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Roma, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale ovvero copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *f*).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

I diplomi originali od i certificati di studio, rilasciati dai capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal dirigente la segreteria della procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina) certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato della iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati o gli invalidi per servizio il certificato deve contenere, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'aspirante per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonché una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa, ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo, o che siano in servizio continuativo nei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precedente articolo 10.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti, saranno nominati segretari in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro per il periodo di sei mesi.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico della qualifica iniziale oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1984

Il Ministro: Goria

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1984
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 300

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

principi di economia politica;

principi di scienza delle finanze.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:

istituzioni di diritto civile e commerciale;

nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti materie:

ordinamento e attribuzioni della direzione generale del tesoro e servizi delle direzioni provinciali del tesoro;

nozioni di statistica metodologica;

norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro del tesoro
GORIA

ALLEGATO 2

Schema di domanda in bollo

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il . . . e residente dal (1) . . in . . (provincia di . .) via . . n. . codice postale n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sessanta posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .

3) di non aver riportato condanne penali (oppure indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (4) .

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data . . presso di . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle Regioni indicate nell'art. 1 del bando.

Firma (6)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con la indicazione del numero del codice di avviamento postale . . eventuale numero telefonico . . . . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze;

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età;

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi;

(4) Anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario;

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;

(6) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

(3937)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso la clinica e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

clinica tisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di igiene (per le esigenze della cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la clinica e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

clinica tisiologica e malattie dell'apparato respiratorio . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade in trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4025)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

seconda cattedra dell'istituto di clinica chirurgica d'urgenza posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra dell'istituto di clinica chirurgica d'urgenza della facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 del settantacinquesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(3933)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università di Palermo, facoltà di magistero, via Pascoli n. 6, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 settembre 1984, ore 9;

seconda prova scritta: 21 settembre 1984, ore 9.

(4010)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 111, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di ingegneria - Baronissi, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 settembre 1984, ore 9;

seconda prova scritta: 4 settembre 1984, ore 9.

(4011)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria - Dipartimento di filosofia, via Giuseppe Verdi 2, c/da Tocci - Pal. Nervoso - Commenda di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 settembre 1984, ore 8,30;

seconda prova scritta: 13 settembre 1984, ore 8,30.

(4012)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 settembre 1984, ore 9;

seconda prova scritta: 13 settembre 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 66, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico « A. Gemelli », facoltà di medicina e chirurgia (aula « F. Vito » - 4° piano), largo Agostino Gemelli, 8 - 00168 Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 ottobre 1984, ore 9;

seconda prova scritta o sperimentale con relazione scritta: 9 ottobre 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo A. Gemelli, 1 - Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 ottobre 1984, ore 9;

seconda prova scritta: 4 ottobre 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 19, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo A. Gemelli, 1 - Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 settembre 1984, ore 8,30;

seconda prova scritta: 28 settembre 1984, ore 8,30.

Il diario delle prove d'esame del concorso a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146, già fissate per i giorni 26 e 27 giugno 1984 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, sono state fissate come segue:

prima prova scritta: 28 agosto 1984, ore 10;

seconda prova scritta: 29 agosto 1984, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso la sede dell'Università in Piacenza, via Emilia Parmense n. 84.

(4009-4013)

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO

Concorsi pubblici, per esami, a posti di assistente del ruolo tecnico e del ruolo amministrativo, di archivista-dattilografo e di operatore tecnico.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente in prova del ruolo tecnico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale Oceano Pacifico, 44.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Età: non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate a: E.N.P.A.C.L. - Direzione generale - Ufficio del personale - Viale Oceano Pacifico, 44 - 00144 Roma, dovranno pervenire all'Ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con avviso raccomandato almeno quindici giorni prima.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali dell'Ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente in prova del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale Oceano Pacifico, 44.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Età: non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate a: E.N.P.A.C.L. - Direzione generale - Ufficio del personale - Viale Oceano Pacifico, 44 - 00144 Roma, dovranno pervenire all'Ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con avviso raccomandato almeno quindici giorni prima.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali dell'Ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, a due posti di archivista-dattilografo in prova del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale Oceano Pacifico, 44.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

Età: non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate a: E.N.P.A.C.L. - Direzione generale - Ufficio del personale - Viale Oceano Pacifico, 44 - 00144 Roma, dovranno pervenire all'Ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con avviso raccomandato almeno quindici giorni prima.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali dell'Ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore tecnico in prova del ruolo tecnico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale Oceano Pacifico, 44.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Età: non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate a: E.N.P.A.C.L. - Direzione generale - Ufficio del personale - Viale Oceano Pacifico, 44 - 00144 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con avviso raccomandato almeno quindici giorni prima.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali dell'Ente.

(3966)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 206 del 27 luglio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente responsabile di servizio.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227